



LAVORO

AGRISTART

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DELL'AZIENDA AGRICOLA

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Assicurazione Danni dell'azienda agricola

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni



Groupama
Assicurazioni

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Agristart

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione contro i danni dell'azienda agricola



Che cosa è assicurato?

SETTORE INCENDIO:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni dell'azienda agricola (Fabbricati, Contenuto, Macchine Agricole e Foraggio) da eventi di vario genere (es. incendi, esplosioni, scoppi) e le altre perdite economiche che possono derivarne (es. le spese per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare i residui del sinistro).

Garanzie facoltative

Rischio locativo – Ricorso terzi – Fenomeno elettrico – Acqua condotta e gas, spese di ricerca e riparazione del guasto – eventi atmosferici – eventi sociopolitici o atti vandalici – indennità aggiuntiva a percentuale.

SETTORE FURTO:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione e/o dal danneggiamento alle cose assicurate (Contenuto, Bestiame, Macchine Agricole) in occasione di furto, rapina o estorsione perpetrate all'interno dei locali; sono coperti, inoltre, i danni da atti vandalici connessi ai reati garantiti e i guasti eventualmente cagionati dai ladri alle parti di Fabbricato contenute le cose assicurate.

SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni corporali (morte e lesioni personali) e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività dell'Azienda Agricola, in qualità di proprietario, conduttore o affittuario.

Garanzie facoltative

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro – Responsabilità civile del capo famiglia – Responsabilità civile lavorazioni agricole occasionalmente svolte per conto terzi con macchinari ed attrezzatura dell'azienda agricola – Responsabilità civile dell'affittuario o consegnatario di attrezzature e macchinari agricoli – Responsabilità civile del depositario di attrezzature, macchinari agricoli e depositario di bestiame – Responsabilità civile dell'agriturismo.

Le somme assicurate sono indicate in polizza.



Che cosa non è assicurato?

SETTORE INCENDIO

i danni:

- ✗ causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;

SETTORI INCENDIO E FURTO

i danni:

- ✗ verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ✗ causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE

- ✗ gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo.

TUTTI I SETTORI

- ✗ sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità di quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.



Ci sono limiti di copertura?

- ! le condizioni di assicurazione prevedono all'interno di ogni settore, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo;



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano salvo:
 - la garanzia Responsabilità civile, che è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano e di tutti gli altri Paesi Europei.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali e trimestrali con l'applicazione di un aumento rispettivamente del 3% e 4%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altri mezzi di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Relativamente al Settore "Incendio", per la garanzia facoltativa "Eventi Atmosferici" è previsto il decorso di un periodo temporale di 10 giorni, successivo alla sua data di effetto, durante il quale questa non opera (Termini di Carenza).

Relativamente al Settore "Responsabilità Civile" le garanzie operano per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Assicurazione Danni dell'azienda agricola

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Groupama
Assicurazioni

Prodotto: Agristart

Data: 02/2026 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 629,2 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 11,6 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 221.12%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.

L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

• SETTORE INCENDIO:

- **RISCHIO LOCATIVO (Art. 17):** la società indennizza i danni materiali e diretti causati dagli eventi compresi in garanzia, anche se con colpa grave dell'assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'assicurato;
- **RICORSO TERZI (Art. 18):** la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile;
- **FENOMENO ELETTRICO (Art. 19):** la società indennizza i danni materiali e diretti per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati agli impianti pertinenti i fabbricati, e contenuto limitatamente al mobilio ed arredamento domestico;
- **ACQUA CONDOTTA E GAS, SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO (Art. 20):** la società indennizza i danni materiali e diretti causati ai fabbricati e contenuto da: 1) fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione, esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime; 2) occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione installati nel fabbricato contenente le cose medesime; 3) spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato contenente le cose medesime per effetto di gelo; 4) dispersione di gas relativa agli impianti posti a servizio dei fabbricati;
- **EVENTI ATMOSFERICI (Art. 21):** la società indennizza i danni materiali e diretti ai fabbricati e contenuto causati da: uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze; bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rottura, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra;

- **EVENTI SOCIOPOLITICI O ATTI VANDALICI (Art. 22):** la società indennizza i danni materiali e diretti ai fabbricati, contenuto, foraggio e macchine agricole, causati da: tumulti popolari, scioperi e sommosse, anche a mezzo di ordigni esplosivi; atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio, compiuti da persone diverse dal contraente, dall'assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare, dai rappresentanti legali, dai soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori;
- **INDENNITA' AGGIUNTIVA A PERCENTUALE NELLA MISURA DEL 15% (Art. 23):** la società riconosce, in caso di sinistro indennizzabile, un'indennità per le spese aggiuntive, sostenute e documentate per il proseguimento dell'attività. Si conviene che tale somma assicurata è pari al 15 % del valore assicurato riferito ai fabbricati e/o contenuto se sottoscritti e garantiti in polizza. Sono escluse da tali spese quelle sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire in idonea discarica i residui del sinistro;
- **SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE:**
 - **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (Art. 48):** la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in qualità di datore di lavoro: per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; per i danni cagionati ai lavoratori di cui al precedente paragrafo per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124. L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S.;
 - **RESPONSABILITA' CIVILE DEL CAPO FAMIGLIA (Art. 49):** la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali (morte e lesioni personali), danni materiali (danneggiamenti a cose o animali) involontariamente cagionati a terzi, di cui debba rispondere: in qualità di membro o capo famiglia del nucleo familiare che risulta dal suo stato di famiglia; in qualità di conduttore dell'immobile abitato; per la pratica di sport a livello amatoriale; in qualità di proprietario di animali domestici; per l'uso di veicoli senza motori, come biciclette, pattini e qualsiasi veicolo con caratteristiche simili; per l'uso di imbarcazioni azionate tramite pedali o remi;
 - **RESPONSABILITA' CIVILE LAVORAZIONI AGRICOLE OCCASIONALMENTE SVOLTE PER CONTO TERZI CON MACCHINARI ED ATTREZZATURA DELL'AZIENDA AGRICOLA (Art. 50):** la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali, e per i danni immateriali ad essi conseguenti, arrecati nel corso di lavori agricoli o rurali per conto di terzi;
 - **RESPONSABILITA' CIVILE DELL'AFFITTUARIO O CONSEGNETARIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI (Art. 51):** la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e per i danni immateriali in qualità di affittuario o di consegnatario di macchine e macchinari agricoli, attrezzatura e di utensileria ad uso professionale, per i danni materiali e per i danni immateriali ad essi conseguenti, ai beni presi in consegna dovuti ad un incidente o ad ogni evento, errore, negligenza nell'utilizzo di detti beni;
 - **RESPONSABILITA' CIVILE DEL DEPOSITARIO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI AGRICOLI E DEPOSITO DI BESTIAME (Art. 52):** la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e per i danni immateriali in qualità di depositario, remunerato o non, di macchine e macchinari agricoli, attrezzatura e di utensileria ad uso professionale; al bestiame che gli è stato affidato in deposito, dovuti ad un incidente o alla trasmissione di una malattia ritenuta contagiosa dalla vigente normativa di polizia veterinaria; ai prodotti agricoli vegetali o animali presi in deposito dall'assicurato;
 - **RESPONSABILITA' CIVILE DELL'AGRITURISMO (Art. 53):** la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge: 1) in qualità di esercente l'attività agrituristica nell'azienda agricola assicurata; 2) in qualità di datore di lavoro dei dipendenti che svolgono la loro attività in relazione alla suddetta attività agrituristica e soggetti all'obbligo dell'assicurazione infortuni sul lavoro: per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati; per i danni cagionati ai lavoratori di cui al precedente paragrafo per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124;
 - **INFORTUNI SUBITI DA OSPITI E CLIENTI (Art. 53.1):** la società, se è stata sottoscritta la garanzia "Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro", si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni corporali (morte e lesioni personali) subiti da ospiti e clienti in occasione di attività di lavoro manuali organizzate dall'agriturismo;
 - **ERRATO TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Art. 53.2):** l'assicurazione comprende i danni da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi e di cui l'assicurato sia civilmente responsabile ai sensi del D.lgs. 196/03, sempre che il trattamento dei dati sia strumentale all'esercizio dell'attività assicurata e siano state rispettate le disposizioni inerenti le "Misure minime di sicurezza" previste nel suddetto decreto.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La polizza prevede per ciascun settore di garanzia delle esclusioni specifiche. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito:

- **SETTORE INCENDIO (Art. 14):** danni causati da atti dolosi di terzi nonché da riscaldamento spontaneo;
- **SETTORE FURTO (Art. 28):** danni verificatisi in occasione di eventi atmosferici;
- **SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE (Art. 47):** danni da circolazione di veicoli a motore.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.



A chi è rivolto questo prodotto?

È un prodotto multigaranzia rivolto alle aziende agricole: unità tecnico-economiche, sia a carattere familiare che societario, costituite da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, loro contenuto e bestiame, in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del c.c. e successive modificazioni o integrazioni, purché rispettino i seguenti parametri alternativi: siano proprietari o conduttori di fabbricati classificati come costruzioni rurali e/o; i cui beni assicurati siano impiegati per l'esercizio di attività atte a produrre reddito agrario ai sensi del d.p.r. n° 917 del 22/12/1986 e successive modifiche ed integrazioni, agli effetti delle imposte dirette.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 23,6 %

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'Arbitro può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la riduzione delle controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Il cliente, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.groupama.it/diritto-oblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. *HOME INSURANCE*), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

AGRISTART

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

PREMESSA	3
GLOSSARIO	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	10
Art. 2 Aggravamento del rischio	10
Art. 3 Diminuzione del rischio	10
Art. 4 Altre assicurazioni	10
Art. 5 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie	10
Art. 6 Recesso in caso di sinistro	10
Art. 7 Modifiche dell'assicurazione	10
Art. 8 Proroga e periodo di assicurazione	10
Art. 9 Oneri fiscali	10
Art. 10 Adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi	11
Art. 11 Revisione del premio alla scadenza dei singoli periodi di assicurazione	11
Art. 12 Rinvio alle norme di legge	11
SETTORE A - INCENDIO	
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	
Art. 13 Oggetto dell'assicurazione	12
Art. 14 Esclusioni	12
Art. 15 Forma di assicurazione, limiti d'indennizzo, scoperti, franchigie	13
Art. 16 Termini di carenza	14
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	
GARANZIE FACOLTATIVE	
Art. 17 Rischio locativo	15
Art. 18 Ricorso terzi	15
Art. 19 Fenomeno elettrico	15
Art. 20 Acqua condotta e gas, spese di ricerca e riparazione del guasto	16
Art. 21 Eventi atmosferici	16
Art. 22 Eventi sociopolitici o atti vandalici	17
Art. 23 Indennità aggiuntiva a percentuale nella misura del 15%	18
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	
Art. 24 Anticipo indennizzo	19
Art. 25 Rinuncia alla rivalsa	19
Art. 26 Deroga alla regola proporzionale	19
LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE A	19
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE A	19
SETTORE B - FURTO	
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	
Art. 27 Oggetto dell'assicurazione	22
Art. 28 Rischi esclusi	22
Art. 29 Difese esterne	23
Art. 30 Forma di assicurazione, limiti d'indennizzo, scoperti, franchigie	23
LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE B	24
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE B	24
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: SETTORI A - INCENDIO, B - FURTO	
Art. 31 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	25
Art. 32 Ispezione delle cose assicurate	25
Art. 33 Obblighi in caso di sinistro	25
Art. 34 Esagerazione dolosa del danno	25
Art. 35 Procedura per la valutazione del danno	25

Art. 36	Mandato dei periti	26
Art. 37	Operazioni peritali	26
Art. 38	Determinazione del danno	26
Art. 39	Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro furto	27
Art. 40	Recupero delle cose rubate	28
Art. 41	Assicurazione parziale	28
Art. 42	Assicurazione presso diversi assicuratori	28
Art. 43	Limite d'indennizzo	28
Art. 44	Pagamento dell'indennizzo	28

**SETTORE C - RESPONSABILITÀ CIVILE
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI**

Art. 45	Oggetto dell'assicurazione	29
Art. 46	Qualifica di terzi	31
Art. 47	Esclusioni	32

**CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
GARANZIE FACOLTATIVE**

Art. 48	Responsabilità civile verso prestatori di lavoro	34
Art. 49	Responsabilità civile del capo famiglia	34
Art. 50	Responsabilità civile lavorazioni occasionalmente svolte per conto terzi con macchinari ed attrezzatura dell'azienda agricola	35
Art. 51	Responsabilità civile dell'affittuario o consegnatario di attrezzature e macchinari agricoli	35
Art. 52	Responsabilità civile del depositario di attrezzature, macchinari agricoli e depositario di bestiame	36
Art. 53	Responsabilità civile dell'agriturismo	36
Art. 54	<i>Massimali</i> e limiti di risarcimento	39

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 55	Obblighi in caso di sinistro	40
Art. 56	Gestione delle vertenze di danno – spese legali	40
Art. 57	Altre Assicurazioni	40
Art. 58	Dichiarazioni del Contraente	40
Art. 59	Pluralità di Assicurati	40
Art. 60	Inizio e termine delle garanzie	40
Art. 61	Estensione territoriale	41

<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE</u>	41
--	----

<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE C</u>	41
--	----

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE	43
--	-----------

Premessa

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza mod. 220251 stipulata dal Contraente.

Resta pertanto inteso che:

- *si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;*
- *l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previste in Polizza o nei singoli settori delle Condizioni di Assicurazione.*

Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Avvertenza.

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo arancio nelle Condizioni di Assicurazione.

GLOSSARIO

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati ed evidenziati con carattere corsivo, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell'interpretazione della normativa contrattuale:

AGRITURISMO

Attività di ricezione ed ospitalità effettuata in conformità alla Legge n° 730 del 5/12/1985 e successive modificazioni o integrazioni, esercitata dall'*Azienda Agricola* e per la quale la stessa è in possesso della relativa autorizzazione, comprese le azioni di ripopolamento, controllo e prelievo della fauna, nonché organizzazione della caccia.

Sono comprese le attività relative all'organizzazione e l'accompagnamento di attività fisiche, sportive e culturali, la messa a disposizione di materiale ed attrezzatura sportiva e di gioco, la didattica finalizzata all'iniziazione e alla scoperta delle attività dell'agricoltore e le visite ai luoghi culturali o parchi d'attrazione.

ALLEVAMENTO ZOOTECNICO A CARATTERE NON INDUSTRIALE

Si considera non industriale l'allevamento effettuato con mangimi ottenuti almeno per un quarto dalla coltivazione dei poderi o appezzamenti dell'*Azienda Agricola*.

ANIMALI DOMESTICI

Animali di compagnia o da guardia il cui possesso sia autorizzato dalla legislazione vigente e dai quali non si ottenga profitto. **Gli equini in generale non vengono considerati animali domestici.**

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*.

ASSICURAZIONE

Il contratto mediante il quale la *Società*, dietro pagamento da parte del *Contraente* del *Premio* pattuito, si obbliga a mantenere indenne l'*Assicurato*, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un *Sinistro*.

AZIENDA AGRICOLA

Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, loro contenuto e bestiame, in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

BESTIAME

Avicoli, cunicoli, bovini, equini, ovini, caprini, suini; animali di allevamenti in batteria, purché di proprietà dell'*Assicurato* ed allevati per uso personale o per scopi commerciali entro i confini dell'*Azienda Agricola* assicurata, a condizione che ricorrano le circostanze per considerare l'*Allevamento Zootecnico a carattere non industriale*.

Non sono compresi:

1. gli animali da cortile;
2. gli animali domestici, i cani da caccia;
3. gli animali da pelliccia;
4. gli animali la cui detenzione non sia consentita dalla normativa vigente in materia;
5. gli equini da corsa e/o da competizioni sportive.

CUMULI

L'insieme dei prodotti, come descritti nella definizione di *Foraggio*, posti sottotetto di uno stesso fabbricato o di più fabbricati comunicanti, oppure all'aperto nelle aree cortilive, separati tra loro da spazio vuoto inferiore a 20 metri.

CONTENUTO

L'insieme dei beni - esclusi quelli in leasing, qualora già coperti da apposita *Assicurazione* - contenuti in un unico locale o in più locali tra loro direttamente comunicanti posti nell'*Azienda Agricola* assicurata; l'*Assicurazione* è operante anche quando i beni assicurati sono contenuti in locali tra di loro non comunicanti, costituenti reparti separati, dipendenze e/o depositi accessori dell'attività assicurata, posti anche in altro fabbricato separato. L'insieme dei beni comprende:

- Mobilio ed arredamento domestico:
 - mobili, arredamento, utensili domestici, attrezzi, vestiario, elettrodomestici, viveri e quant'altro di uso comune per la vita domestica e per l'attività di *Agriturismo*;

- gli *Oggetti Pregiati*, denaro in contanti, carte valori, titoli di credito, i *Preziosi*.
- Giacenze:
 - prodotti di ogni genere di origine animale o vegetale provenienti dall'*Azienda Agricola* assicurata in qualunque fase di lavorazione, inclusi quelli finiti e destinati alla vendita;
 - le materie prime, le sementi, concimi, fertilizzanti, antiparassitari;
 - carburanti, lubrificanti, combustibili liquidi e solidi, gas combustibile liquefatto;
 - gli alimenti destinati agli animali, imballaggi e scorte.

Non sono compresi:

1. i raccolti (se non dopo che gli stessi siano stati accumulati in luoghi appropriati);
2. tutte le coltivazioni (arboree, erbacee ed orticole) a cielo aperto e non, i frutti pendenti, gli alberi, i boschi;
3. il *Foraggio*;
4. il tabacco;
5. i fertilizzanti e carburanti contenuti nei serbatoi di capacità superiore a 1.000 litri;
6. l'uva, i vini, i prodotti alcolici, le olive e l'olio, non per uso personale o domestico.

- Attrezzatura, impianti e mobilio ad uso professionale:
 - i macchinari utilizzati per l'attività agricola compresi gli impianti produttivi automatizzati;
 - gli attrezzi ed utensili agricoli, silos in metallo o vetroresina, impianti fissi o mobili di mungitura o alimentazione bestiame;
 - le apparecchiature, le macchine e i motori elettrici ad uso professionale, i frigo/congelatori professionali, i contenitori refrigerati di conservazione del latte, compresi i loro accessori e componenti;
 - il mobilio ed altri arnesi utilizzati per le necessità dell'*Azienda Agricola*.

Non sono compresi:

1. quanto definito alla voce *Macchine agricole*;
2. i serbatoi di capacità superiore a 1.000 litri;
3. gli impianti ed apparecchiature per l'irrigazione, fissi e mobili, quando non sono in deposito all'interno dei *Fabbricati* assicurati, gli impianti e le reti antigrandine esclusivamente quando sono installate a copertura delle colture;
4. i contenitori del vino, dei prodotti alcolici e dell'olio;
5. gli impianti eolici, gli impianti fotovoltaici utilizzati in "conto energia";
6. gli impianti di biogas ed energia rinnovabile.

- Apparecchiature informatiche di gestione:
 - le apparecchiature (personal computer, video, stampante, modem, scanner, telefax, fotocopiatrici ecc.) utilizzate per l'informatizzazione della gestione amministrativa dell'*Azienda Agricola*, nonché per uso privato;
 - i supporti informatici destinati a dette attrezzature (nastri, dischi, dischetti, cd-rom).

Non sono comprese le apparecchiature informatiche destinate alla:

1. gestione dei processi produttivi;
2. misurazione ed al controllo;
3. regolazione ed alla protezione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'*Assicurazione* e paga il *Premio*.

COSE

Sia gli oggetti materiali, sia gli animali.

DANNO MATERIALE

Deterioramento o distruzione totale o parziale di un animale, oggetto o cosa.

DANNO IMMATERIALE

Ogni pregiudizio economico dovuto alla privazione di godimento di un diritto, alla interruzione di un servizio reso da una cosa o da un bene, alla perdita di un beneficio.

DIMORA ABITUALE PERMANENTE

Abitazione di proprietà dell'*Assicurato* o presa da questi in affitto, nella quale l'*Assicurato* stesso, un suo familiare o un suo dipendente dimorino in maniera continuativa e che non rimane disabitata per più di 45 giorni consecutivi. Nel caso in cui non si compia qualcuna di queste condizioni, l'abitazione non è da considerarsi permanente agli effetti di questa *Polizza*.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

ESTORSIONE

Reato commesso da chi, mediante violenza o minaccia, costringe una persona a fare od omettere qualcosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, così come disciplinato dall'art. 629 del Codice Penale.

FABBRICATI

Il complesso delle costruzioni edili di proprietà o in locazione all'*Assicurato* costituito da: *Fabbricati* principali e/o accessori pertinenti l'*Azienda Agricola*, comprese le opere di fondazione od interrate, adibiti ad uso civile e/o rurale, costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture in materiali incombustibili, solai e strutture portanti del tetto comunque costruiti. È tollerata l'esistenza di porzioni di fabbricato ed edifici accessori, in materiali combustibili per una superficie complessiva non superiore al 10% dell'area complessiva coperta dei *Fabbricati* assicurati.

Sono compresi nella voce *Fabbricati* pertinenti l'*Azienda Agricola*:

- gli edifici principali e/o accessori (rimesse per attrezzi, silos in muratura, stalle, sale mungitura, fienili, depositi di paglia e simili), costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, solai e strutture portanti del tetto comunque costruiti. È tollerata l'esistenza di porzioni di fabbricato ed edifici accessori in materiali combustibili per una superficie complessiva coperta non superiore al 10% dell'area complessiva dei *Fabbricati* assicurati e non;
- Porticato/Tettoia, *Fabbricati* aperti da uno o più lati;
- impianti fissi per acqua, gas, elettricità, riscaldamento, refrigerazione e altri impianti propri dell'edificio in quanto tale; antenne, pannelli solari, impianti fotovoltaici installati e ancorati sopra i tetti dei *Fabbricati* assicurati di potenza fino a 15 kWp non utilizzati in "conto energia", insegne pubblicitarie fissate agli edifici;
- pavimentazioni all'aperto, rivestimenti murali, moquettes e simili purché fissate al pavimento;
- affreschi e statue che non abbiano valore artistico;
- opere ed impianti che possano essere considerati immobili per natura e destinazione, molini, essiccatoi, frantoi, cabine elettriche;
- imposte, persiane, finestre, vetri, *Lastre*, vetrine, porte e loro sistemi di chiusura;
- recinzioni e mura di cinta.

Ai fini della classificazione del rischio, i *Fabbricati* sono ascrivibili alla tipologia di seguito indicata ed in funzione dell'uso cui sono destinati.

A tale effetto i *Fabbricati* si considerano distinti tra:

- **Tipo "A":**

Fabbricati adibiti ad uso abitazione civile e/o *Agriturismo*, uffici e cantine, separati dai *Fabbricati* di tipo "B" e "C" da *Muro Pieno* o da *Spazio Vuoto* superiore a 5 metri;

- **Tipo "B":**

Fabbricati adibiti ad uso agricolo senza esistenza di locali adibiti a deposito di *Foraggio* (è tollerata la presenza di cumuli di *Foraggio* per il solo fabbisogno giornaliero), separati dai *Fabbricati* di tipo "C" da *Muro Pieno* o da *Spazio Vuoto* superiore a 5 metri;

Fabbricati di tipo "A" non separati da un fabbricato di tipo "B" da *Muro Pieno* o da *Spazio Vuoto* superiore a 5 metri;

- **Tipo "C":**

Fabbricati adibiti ad uso agricolo con rimessaggio di *Foraggio*, fienili, molini, frantoi, essiccatoi, cabine elettriche;

Fabbricati di tipo "A" e "B" non separati da un fabbricato di tipo "C" da *Muro Pieno* o da *Spazio Vuoto* superiore a 5 metri.

Non sono compresi:

1. le serre di qualsiasi tipo ed i tunnel a copertura plastica;
2. i capannoni pressostatici e le tenso-strutture;
3. i *Fabbricati* in stato di abbandono o comunque non utilizzati nell'esercizio dell'attività agricola.

FORAGGIO

Il fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale essiccato, compresa la paglia, di proprietà dell'*Assicurato* quando si trovano nell'ambito dell'*Azienda Agricola* assicurata e destinati all'alimentazione del *Bestiame* o ad altri usi accessori (lettiere ecc.).

FRANCHIGIA

L'importo prestabilito in cifra fissa che viene dedotto dall'*Indennizzo* e che rimane a carico dell'*Assicurato*; se

in *Polizza* sono previsti Limiti d'*Indennizzo*, si procederà alla liquidazione del danno applicando la Franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti Limiti d'*Indennizzo*.

FURTO

Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 624 del Codice Penale.

FURTO CON INTRODUZIONE CLANDESTINA

Furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi.

IMPLOSIONE

Repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

INCENDIO

Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili sostanze, prodotti e materiali che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla *Società* in caso di *Sinistro*.

LASTRE

Lastre di vetro in genere, cristallo, opaline, materie plastiche e simili, lastre antisfondamento, sia fisse che mobili su cardini, cerniere e guide, iscrizioni, decorazioni, installate all'interno o all'esterno dei locali assicurati, purché nell'ambito dell'*Azienda Agricola* assicurata, nonché specchi fissati ai muri all'interno dei locali, il tutto non oggetto di produzione e vendita. Insegne luminose e non, anche se di materiale plastico rigido, attinenti l'*Azienda Agricola* e purché poste nell'ambito del territorio provinciale ove è ubicata l'*Azienda Agricola* ovvero nel territorio delle province confinanti a quella in cui è ubicata l'*Azienda Agricola*.

LIMITE D'INDENNIZZO

L'importo massimo che viene liquidato in caso di *Sinistro*.

MACCHINE AGRICOLE

L'insieme delle *Macchine Agricole* "semoventi e non" di proprietà dell'*Assicurato*, locate e/o noleggiate, con contratto di durata pluriennale, quali:

- trattrici agricole a ruote o a cingoli,
 - macchine raccoglitrice semoventi,
 - moto-falciatrici, moto-coltivatori, moto-zappe,
 - macchine operatrici industriali semoventi utilizzate esclusivamente per lavori agricoli pertinenti l'*Azienda Agricola*,
 - carrelli elevatori o caricatori,
 - ogni altra macchina operatrice agricola semovente,
 - presse/raccoglitrice,
 - roto-presse,
 - macchine per la lavorazione del terreno,
 - seminatrici,
 - macchine irroratrici,
 - macchine per la distribuzione di fertilizzanti,
 - rimorchi e attrezzature agricole,
 - ogni altra macchina operatrice agricola destinata ad essere trainata o portata,
- compresi i loro accessori di serie e quelli opzionabili forniti dal costruttore purché la loro installazione sia comprovata.

Per *Macchine Agricole* "semoventi" si intende un macchinario omologato azionato da un motore proprio.

Non sono compresi:

1. le *Macchine Agricole* non omologate;
2. gli accessori non previsti dal costruttore;
3. le *Macchine Agricole* in leasing, qualora già coperte da apposita assicurazione.

MASSIMALE

La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente previsto in caso di *Sinistro*.

MURO PIENO

Muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito con materiali incombustibili di spessore non inferiore a 13 cm. Sono ammesse le aperture in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

OGGETTI PREGIATI

Pellicce e pelletteria pregiata, quadri, sculture, oggetti d'arte o di valore storico non costituenti mobilio, oggetti e servizi di argenteria, tappeti antichi, arazzi e simili; collezioni filateliche o numismatiche o di altro tipo, così come altri simili oggetti di lusso. Collezioni, servizi ed insieme, verranno considerati come un solo oggetto.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'*Assicurazione* sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

POLIZZA

Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l'*Assicurazione*.

PORTICATO/TETTOIA

Porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del fabbricato stesso o di tettoie e porticati, la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del fabbricato tramite sistemi di ancoraggio imbullonati ed incavigliati.

PREMIO

Il corrispettivo che il *Contraente* versa alla *Società* per l'*Assicurazione*.

PREZIOSI

Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure naturali, artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione in base alla quale la *Società* risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

RAPINA

Reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall'art. 628 del Codice Penale.

RECESSO

Scioglimento del vincolo contrattuale.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene così come disciplinato dall'art. 624 bis comma 2 del Codice Penale.

SCOPERTO

La quota percentuale del danno liquidabile che per ogni *Sinistro* rimane a carico dell'*Assicurato*.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad *Esplosione*. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

SOCIETÀ

Groupama Assicurazioni S.p.A.

SOLAIO

Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

SPAZIO VUOTO

Distanza intercorrente tra vari corpi di fabbricato non occupata da enti di qualsiasi genere. Non si considera “spazio vuoto” una porzione di fabbricato sia pure non occupata da enti di qualsiasi genere. Non inficiano però la separazione di “spazio vuoto” le condutture e, se completamente vuoti e costruiti in materiali incombustibili, i passaggi terreni liberi ai lati, i passaggi sotterranei, i ponti e le passerelle, i vani scale.

STRUTTURE PORTANTI VERTICALI

Elementi (muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni) destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.

TERMINI DI CARENZA

Il periodo di tempo determinato, immediatamente successivo alla data di decorrenza della Polizza, durante il quale le relative garanzie non sono operanti.

TETTO

Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene).

TUBO INTERRATO

La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra completamente a contatto diretto con il terreno e/o non protetta da strutture murarie, tubazioni di cemento o plastica e simili.

VALORE A NUOVO

- a) per i *Fabbricati* la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive, escluso il valore dell'area;
- b) per tutti gli altri beni: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

VALORE COMMERCIALE

Valore di un bene in comune commercio, inclusi gli oneri fiscali. Per i prodotti coltivati, allevati o trasformati dall'*Azienda Agricola* assicurata non ancora commercializzabili si terrà conto dei costi di produzione realmente sostenuti, se non superiori ai valori di mercato, per le fasi del ciclo produttivo già realizzate.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che copre la totalità delle *Cose* assicurate e deve quindi corrispondere all'intero valore. Se viene garantito un importo inferiore, l'*Assicurato*, in caso di *Sinistro*, sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

VALORE DI RECUPERO

Valore al giorno del *Sinistro* dei residui o dei pezzi del bene danneggiato ancora utilizzabili in qualche maniera o come rottami.

VALORE NOMINALE

La somma indicata su carte valori, titoli di credito e denaro.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione*, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 2

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono dare tempestiva comunicazione scritta alla *Società* dell'aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 3

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, invece, la *Società* è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate successivi alla comunicazione del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile: in tal caso la *Società* rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 4

ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* e/o l'*Assicurato* deve comunicare per iscritto alla *Società* l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio eccezion fatta per quelle stipulate per suo conto da altro *Contraente* per obbligo di legge o di contratto e per quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie di altri servizi.

In caso di *Sinistro*, il *Contraente* e/o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

L'omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'*Indennizzo*.

ART. 5

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il *Premio* deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la *Polizza* oppure alla *Società* ed è interamente dovuto per l'annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Se il *Contraente* non paga i premi o le rate di *Premio* successivi, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

ART. 6

RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *Sinistro* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo*, il *Contraente* o la *Società* può recedere dall'*Assicurazione* per iscritto mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *Premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 7

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto.

ART. 8

PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'*Assicurazione* di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al Periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'*Assicurazione* sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 9

ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione*, secondo le norme di legge, sono a carico del *Contraente*.

ART. 10**ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI**

L'adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi di cui al testo che segue è operante automaticamente e il numero di indice iniziale è indicato nella Polizza (mod. 220251).

Tutte le garanzie previste dalla presente Polizza sono soggette ad aggiornamento automatico mediante riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica (di seguito denominato ISTAT).

Pertanto, i valori di base e gli altri importi figuranti nel contratto, nonché i relativi premi, saranno modificati proporzionalmente alle variazioni dell'indice di scadenza in rapporto all'indice iniziale qui di seguito definiti. L'indice iniziale, di cui viene fornita indicazione in Polizza (mod. 220251), è l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipula dell'assicurazione.

L'indice di scadenza, che sarà riportato su ciascuna quietanza di premio, è costituito dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello della data della quietanza.

Nel caso in cui la variazione registrata dovesse eccedere la misura del 5%, si applicherà un incremento massimo corrispondente a tale valore.

Le variazioni in negativo dell'indice non comportano adeguamento.

Qualora venisse sospesa o comunque non effettuata la pubblicazione ufficiale dell'indice, potrà essere preso come riferimento un altro indice pubblicato dall'ISTAT simile a quello dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, la cui validità deve tuttavia essere limitata al periodo di una rata annuale di premio, salvo rinnovo da convenirsi di volta in volta.

Gli aumenti delle somme assicurate, dei massimali o dei limiti di indennizzo (franchigie escluse) - se espressi in cifra assoluta - e del premio, seguono l'andamento dell'indice e decorreranno a partire da ogni ricorrenza annuale e saranno validi sino alla ricorrenza successiva.

Nei 30 giorni del termine di rispetto stabilito dall'art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie verrà considerato in vigore l'indice riportato sulla relativa quietanza di premio scaduta e non ancora saldata.

Nel caso in cui, nell'intero periodo di vigenza contrattuale, la variazione superi del 50% i valori inizialmente stabiliti, ciascuna delle Parti avrà facoltà di rinunciare all'adeguamento mediante lettera raccomandata o Posta elettronica certificata da spedire almeno 90 giorni prima della scadenza annuale della polizza. In tal caso, resterà ferma la situazione contrattuale in atto al momento dell'ultimo adeguamento effettuato.

L'adeguamento previsto dal presente articolo non si applica in caso di pagamento con Premio unico anticipato.

ART. 11**REVISIONE DEL PREMIO ALLA SCADENZA DEI SINGOLI PERIODI DI ASSICURAZIONE**

La Società, fermo quanto previsto all'art. 10, si riserva di rivedere il Premio richiesto a ogni scadenza di periodo assicurativo, per le annualità successive, in funzione di possibili circostanze sopravvenute che determinino una variazione del fabbisogno tariffario, mantenendo la sostenibilità tecnica del Contratto.

In tal caso, a massima tutela degli interessi e dei diritti del Contraente, la Società, almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo, comunicherà al Contraente il nuovo Premio.

Il Contraente, qualora non intenda accettare la variazione di premio proposta, avrà sempre facoltà di risolvere il Contratto, senza sostenere alcun onere o costo, semplicemente dandone comunicazione almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo con lettera raccomandata, oppure mediante Posta elettronica certificata, se il Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società.

In caso di scioglimento su richiesta del Contraente, il Contratto cesserà di avere effetto dalle ore 24:00 del giorno della scadenza del periodo assicurativo indicato in polizza. In assenza di risoluzione, il Contratto proseguirà alle nuove condizioni di Premio.

ART. 12**RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SETTORE A - INCENDIO

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 13

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza*, i *Danni materiali* e diretti causati ai *Fabbricati*, *Contenuto*, *Bestiame*, *Macchine Agricole* e *Foraggio* in conseguenza di:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- d) caduta di aeromobili e satelliti, loro parti e cose da essi trasportate;
- e) caduta ascensori, montacarichi e simili, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all'impianto;
- f) caduta corpi celesti;
- g) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale degli impianti per la produzione del calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- h) implosione;
- i) onda sonora determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- j) urto di veicoli e natanti, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio, causati ai *Fabbricati* e *Contenuto*.

La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:

- l) i *danni consequenziali* ovvero quelli causati alle *Cose* assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
- m) il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di archivi, documenti, registri, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cartacei, magnetici, ottici e simili, documenti, registri, ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, distrutti o danneggiati; il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di un anno dal *Sinistro* con il limite del 3% della somma assicurata per il *Contenuto* con il limite massimo di euro 1.500,00 per *Sinistro*;
- n) rottura di *Lastre*, questa garanzia è prestata con una Franchigia di euro 150,00 con il limite massimo di euro 1.500,00 per *Sinistro* e Periodo di assicurazione;
- o) le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare nella più vicina ed idonea discarica autorizzata, i residui del *Sinistro*; questa garanzia è prestata con il limite del 10% dell'*Indennizzo* liquidabile a termini di *Polizza* con il limite massimo di euro 10.000,00 per *Sinistro*, fermo quanto previsto dall'art. 43 - *Limite d'indennizzo*. Nell'ambito dei limiti indicati e limitatamente le spese sostenute per trattare e smaltire rifiuti tossici, speciali e/o contenenti amianto, la garanzia è prestata con il limite massimo di *Indennizzo* di euro 2.000,00;
- p) i danni causati alle merci in refrigerazione subiti dai prodotti, trasformati o non, destinati alla vendita o al consumo personale, fabbricati, prodotti o raccolti nell'*Azienda Agricola* assicurata, contenuti nei frigo congelatori professionali o nei contenitori refrigerati di conservazione del latte in conseguenza del deterioramento causato da:
 - mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo dovuto ad avaria delle macchine che assicurano il funzionamento dell'installazione;
 - fughe accidentali di gas o liquidi frigoriferi;
 - mancata fornitura di energia elettrica dovuta a cause accidentali registrata già ai morsetti terminali di allaccio alla linea principale dell'Ente fornitore di energia elettrica.

La garanzia è operante a condizione che la mancata o anormale produzione di distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa maggiore di 6 ore. Questa garanzia è prestata con una Franchigia di euro 200,00 con il limite massimo di euro 1.000,00 per *Sinistro* e Periodo di assicurazione.

- q) i guasti causati alle *Cose* assicurate allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

La garanzia è estesa, qualora assicurato, anche al *Contenuto* limitatamente all'Attrezzatura, impianti e mobili ad uso professionale situato all'aperto purché nelle aree cortilive dell'*Azienda Agricola* in un raggio massimo di 200 metri dall'edificio principale.

ART. 14

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti dolosi

- di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
- b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
- I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
- È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
- c) causati da riscaldamento spontaneo o autocombustione;
- d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- e) causati con dolo dell'*Assicurato* o del *Contraente*, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- f) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'*Assicurazione*;
- g) di smarrimento, di *Furto*, *Rapina*, *Estorsione* o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle *Cose* assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'*Assicurazione*;
- h) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'*Assicurazione*, salvo quanto previsto all'art. 13 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE lettera p);
- j) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle *Cose* assicurate;
- k) ai raccolti, alle piantagioni, ai prodotti radicati, ai frutti pendenti, alle colture ed agli impianti ad essi connessi, come reti antigrandine e/o ombreggiatura, di sostegno, di irrigazione ed altro, quando sono installate ed al servizio delle stesse sul campo;
- l) al *Foraggio* causati da microrganismi che producano ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando questi attacchi si manifestino in concomitanza della fermentazione anormale;
- m) alle macchine e macchinari agricoli ed attrezzature assicurate con contratto di leasing;
- n) ai veicoli semoventi, non agricoli, iscritti al Pubblico Registro Automobilistico;
- o) da eventi occorsi fuori del luogo descritto nella *Polizza*, a meno che il cambio di ubicazione dei beni assicurati non sia stato previamente accettato per iscritto dalla *Società*;
- p) ai beni assicurati che si trovino fuori dei confini dell'*Azienda Agricola* assicurata;
- q) da contatto, diretto o indiretto, con fonti di calore o da caduta in un focolare di beni assicurati;
- r) da esplosivi la cui esistenza non sia stata dichiarata;
- s) da fuoriuscita di vino, prodotti alcolici ed olio;
- t) agli impianti fotovoltaici di potenza maggiore di 15 kWp.

La *Società* non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun *Sinistro* o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 15

FORMA DI ASSICURAZIONE, LIMITI D'INDENNIZZO, SCOPERTI, FRANCHIGIE

Per il SETTORE A - Incendio la garanzia è prestata nella forma a Valore Intero, salvo quanto diversamente specificato.

Per ogni *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza* si terrà conto dei seguenti Limiti d'*Indennizzo* e scoperti:

- per i *Preziosi* ed *Oggetti Pregiati* il limite massimo di *Indennizzo* è pari a euro 15.000,00 con il limite per il singolo oggetto di euro 5.000,00;
- per il denaro in contanti, carte valori e titoli di credito in genere, il limite massimo di *Indennizzo* sarà pari a euro 1.000,00;

- per il Contenuto - Mobilio ed arredamento domestico, il limite massimo di *Indennizzo* per singolo oggetto è di euro 10.000,00;
- per il Contenuto - Carburanti, lubrificanti, combustibili liquidi e solidi, gas combustibile liquefatto, il limite massimo di *Indennizzo* sarà pari a euro 3.000,00;
- per il *Foraggio* riposto in *Cumuli* sotto tetto, la garanzia è prestata con uno *Scoperto* del 10%;
- per il *Foraggio* riposto in *Cumuli* all'aperto, la garanzia è prestata con uno *Scoperto* del 30%;
- per ogni singola Macchina Agricola la garanzia è prestata con uno *Scoperto* del 10%;
- per il *Bestiame*, la garanzia è prestata nella forma *Primo Rischio Assoluto* con uno *Scoperto* del 10% con il minimo non indennizzabile di euro 250,00 per i Bovini ed Equini e di euro 150,00 per tutte le altre specie con il limite massimo d'*Indennizzo* per singolo capo pari a euro 1.500,00. Limitatamente ai casi di asfissia o intossicazione direttamente derivanti da fumo, gas e vapori di cui all'art. 13 punti g) e l), la garanzia è prestata con uno *Scoperto* del 20% con il minimo non indennizzabile di euro 250,00 per i Bovini ed Equini e di euro 150,00 per tutte le altre specie ed il limite massimo di *Indennizzo* per *Sinistro* e Periodo di assicurazione non potrà essere superiore al 70% del valore assicurato.

L'*Indennizzo* verrà comunque liquidato al netto di eventuali rifusioni o contributi corrisposti all'*Assicurato* da parte dello Stato, Regione, Provincia, Comune o altri Enti.

ART. 16

TERMINI DI CARENZA

A parziale deroga dell'art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie, con riferimento al SETTORE A - INCENDIO, la garanzia facoltativa "Eventi Atmosferici" di cui all'art. 21, decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del presente contratto, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti, ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Di seguito sono indicate le modalità di applicazione dei Termini di Carenza con riferimento a:

a) Soggetti che non sono mai stati assicurati:

dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del presente contratto.

b) Assicurati con contratto emesso in sostituzione, senza interruzioni temporali della copertura, di altro contratto stipulato con la Società e riguardante la stessa ubicazione, le medesime cose assicurate e la stessa garanzia:

il Termine di Carenza di 10 giorni non viene computato dalla data di effetto del presente contratto, ma dalla data di effetto del contratto sostituito.

Per le diverse garanzie il Termine di Carenza sopra indicato decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la rata di premio è stato pagato, altrimenti, dalle ore 24 del giorno del pagamento.

c) Assicurati con contratto emesso dalla Società in continuità, senza interruzioni temporali della copertura, di altro contratto stipulato con diverso Assicuratore e riguardante la stessa ubicazione, le medesime cose assicurate e la stessa garanzia:

il Termine di Carenza di 10 giorni non viene computato dalla data di effetto del presente contratto, ma dalla data di effetto del contratto precedentemente stipulato con diverso Assicuratore.

Per le diverse garanzie il Termine di Carenza sopra indicato decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la rata di premio è stato pagato, altrimenti, dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Termine di Carenza di 10 giorni deve intendersi non operante qualora il contratto sia emesso contestualmente all'acquisto da parte dell'*Assicurato* del fabbricato indicato in Polizza, come attestato da rogito comprovante la data di acquisto o da documentazione analoga.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

Le seguenti garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in *Polizza*, unitamente alla somma assicurata.

ART. 17

RISCHIO LOCATIVO

La *Società*, nei casi di responsabilità dell'*Assicurato* ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata in *Polizza*, i *Danni materiali* e diretti causati agli eventi in garanzia ai sensi dell'art. 13 - Oggetto dell'*Assicurazione* anche se con colpa grave dell'*Assicurato* medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'*Assicurato*. Qualora la somma assicurata a questo titolo dovesse risultare inferiore al valore del fabbricato calcolato a termini di *Polizza*, troverà applicazione il disposto dell'art. 41 - *Assicurazione parziale*.

ART. 18

RICORSO TERZI

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *Massimale* convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per *Danni materiali* e diretti cagionati alle cose di terzi da *Sinistro* indennizzabile a termini dell'Art. 13 lettera a) fino a j). L'*Assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente.

L'*Assicurazione* non comprende i danni:

1. a Cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'*Assicurato* ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
2. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del *Contraente* o dell'*Assicurato*, nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- b) quando il *Contraente* o l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società, le quali rispetto all'*Assicurato* che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge 127/91 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).

L'*Assicurato* deve immediatamente informare la *Società* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la *Società* avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Società*.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 terzo comma del Codice Civile. Limitatamente ai danni da interruzione e sospensione di attività la garanzia è prestata con il limite massimo di euro 100.000,00 per *Sinistro* e per Periodo di *assicurazione*.

ART. 19

FENOMENO ELETTRICO

La *Società* indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata, indicata in *Polizza*, i *Danni materiali* e diretti di fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati agli impianti pertinenti i *Fabbricati*, e Contenuto limitatamente al Mobilio ed arredamento domestico.

La *Società* non indennizza i danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *Polizza*, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore o il locatore;
- d) aventi per origine l'utilizzazione di pezzi o di accessori non autorizzati dal costruttore o non compatibili con il materiale assicurato;
- e) a linee ad alta tensione.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per

singolo *Sinistro* di uno *Scoperto* del 10% con il minimo non indennizzabile di euro 200,00.
La garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio Assoluto*.

ART. 20

ACQUA CONDOTTA E GAS, SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO

La *Società* indennizza i *Danni materiali* e diretti causati ai *Fabbricati* e Contenuto da:

1. fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione, esistenti nel fabbricato contenente le *Cose* medesime;
2. occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione installati nel fabbricato contenente le *Cose* medesime;
3. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato contenente le cose medesime per effetto di gelo;
4. dispersione di gas relativa agli impianti posti a servizio dei *Fabbricati*.

La *Società* indennizza altresì, le spese purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi dei punti 1. fino a 4. che precedono, sostenute per la ricerca della rottura e/o per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato.

La *Società* non indennizza i danni:

- a) causati da umidità e stillicidio;
- b) relativamente ai punti 3. e 4. sopra indicati, sono altresì esclusi i danni:
 - da spargimento di acqua e dispersione di gas causati da tubazioni interrato;
 - allorché il fabbricato contenente le cose assicurate sia sprovvisto di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive precedenti il *Sinistro*;
- c) alle acque di ruscellamento di viali, giardini, vie pubbliche o private;
- d) da gelo ad impianti fissi installati nel fabbricato sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre quarantotto ore consecutive precedenti il *Sinistro* e le spese necessarie alla riparazione dei tetti, terrazze, finestre, tetti di vetro, canalizzazioni, apparecchi ed installazioni (questa esclusione non riguarda i danni causati dal gelo a installazioni idrauliche interne);
- e) di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti o inondazioni provenienti da estensioni d'acqua, corsi d'acqua, sorgenti, fognature e altre canalizzazioni sotterranee;
- f) di svuotamento di serbatoi, vasche, cisterne, apparecchi di vaporizzazione installati dentro i locali assicurati;
- g) di mancata chiusura dell'afflusso di acqua in un edificio inoccupato per più di 30 giorni, salvo impedimento dovuto a causa di forza maggiore.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro* di uno *Scoperto* del 10% con il minimo non indennizzabile di euro 200,00.

Limitatamente alle spese di ricerca e/o riparazione del guasto, il *Limite d'indennizzo* sarà pari ad euro 2.000,00 per singolo *Sinistro* e Periodo di *assicurazione*.

ART. 21

EVENTI ATMOSFERICI

La *Società* indennizza i *Danni materiali* e diretti ai *Fabbricati* e Contenuto causati da:

1. uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di *Cose*, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
2. bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La *Società* non indennizza i danni

- a) causati da:
 1. intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
 2. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
 3. mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 4. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 5. gelo, neve;
 6. umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
 7. cedimento, franamento o smottamento del terreno ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra;
- b) subiti da:
 1. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 2. recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e comignoli, pannelli solari, agli impianti fotovoltaici non installati e non ancorati sopra i tetti, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 3. enti all'aperto, cose e beni mobili, come Mobilio ed arredamento domestico, Attrezzatura impianti e mobilio ad uso professionale, Apparecchiature informatiche di gestione, *Bestiame*, *Macchine Agricole*

e Giacenze, che non si trovassero al momento dell'evento atmosferico sotto tetto dei *Fabbricati* assicurati, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;

4. *Fabbricati* incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *Sinistro*);
5. le seguenti strutture e loro contenuti:
 - a) Porticati/Tettoie comunque costruiti, *Fabbricati* aperti da uno o più lati;
 - b) fabbricati aperti e non aperti ai lati aventi strutture portanti verticali e orizzontali in tubolare di ferro, coperti con il solo manto di copertura in fogli di lamiera o in lastre di vibro-cemento;
 - c) capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
6. serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
7. *Lastre* in fibro-cemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine;
8. danni da bagnamento alle giacenze verificatisi all'interno dei *Fabbricati* la cui base di appoggio sia ad un'altezza inferiore a 12 cm dal pavimento e poste in locali interrati o semi-interrati;
9. *Foraggio*.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di uno *Scoperto* del 10% con il minimo non indennizzabile di euro 500,00 ed il *Limite d'indennizzo* non potrà essere superiore al 70% del valore assicurato.

A parziale deroga del precedente punto b) comma 5a), e 5b) la garanzia viene estesa ai Porticati/Tettoie, ai *Fabbricati* aperti da uno o più lati, il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione per singolo *Sinistro* di uno *Scoperto* del 20% con il minimo non indennizzabile di Euro 1.000,00 e con il limite massimo di euro 15.000,00 per *Sinistro* e Periodo di *assicurazione*.

ART. 22

EVENTI SOCIOPOLITICI O ATTI VANDALICI

A parziale deroga dell'art. 14 lettera a) la *Società* indennizza i *Danni materiali* e diretti ai *Fabbricati*, Contenuto, *Foraggio* e *Macchine Agricole*, causati da:

1. tumulti popolari, scioperi e sommosse, anche a mezzo di ordigni esplosivi;
2. atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio, compiuti da persone diverse dal *Contraente*, dall'*Assicurato*, dai componenti del loro nucleo familiare, dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata e dagli Amministratori.

La presente estensione di garanzia è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le *Cose* assicurate nell'ambito dell'*Azienda Agricola* assicurata.

Ferme restando l'esclusioni di cui all'art. 14 la *Società* non indennizza i danni causati da:

- a) inondazioni, alluvioni, allagamento o frana;
- b) *Furto*, Rapina, *Estorsione*, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o da anormale produzione o distribuzione di energia elettrica;
- d) alterazioni di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro;
- e) alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) inquinamento, avvelenamento, alterazione dei prodotti, trasformati e non, o manomissione delle loro confezioni;
- g) imbrattamento, pittura o danneggiamenti di carattere estetico;
- h) apertura o manomissione di chiusure di serbatoi, silos e contenitori di prodotti liquidi o granulari;
- i) avvelenamento di *Foraggio* e scorte in genere, ad avvelenamento del *Bestiame*;
- j) dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- k) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o da anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- l) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle *Cose* assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

Relativamente al *Foraggio* la garanzia è prestata esclusivamente quando lo stesso è posto sotto tetto ai *Fabbricati* assicurati. Sono pertanto esclusi i *Cumuli* posti all'aperto.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di uno *Scoperto* del 10% con il minimo non indennizzabile di euro 500,00 ed il *Limite d'indennizzo* non potrà essere superiore al 70% del valore assicurato.

Relativamente alle *Macchine Agricole* e solo per l'*Azienda Agricola* non adibita a Dimora Abituale Permanente, la garanzia è prestata applicando, su ogni singola macchina, uno *Scoperto* del 20% con il minimo indennizzabile di euro 300,00 ed il *Limite d'indennizzo* non potrà essere superiore al 70% del valore assicurato.

ART. 23**INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE NELLA MISURA DEL 15%**

La *Società* riconosce, in caso di *Sinistro* indennizzabile a termini della presente *Polizza* e fino alla concorrenza della somma assicurata, un'indennità per le spese aggiuntive, sostenute e documentate per il proseguimento dell'attività. Si conviene che tale somma assicurata è pari al 15 per cento del valore assicurato riferito ai *Fabbricati* e/o Contenuto se sottoscritti e garantiti in *Polizza*.

L'*Indennizzo* è limitato alla differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'*Assicurato* avrebbe comunque sostenuto in assenza di *Sinistro*.

L'*Indennizzo* sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dal *Sinistro*.

Sono escluse da tali spese quelle sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire in idonea discarica i residui del *Sinistro*.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI**ART. 24****ANTICIPO INDENNIZZO**

Il *Contraente* può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro* stesso e che l'*Indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno un importo di euro 25.000,00.

L'obbligazione della *Società*:

- verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *Sinistro*, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* degli obblighi previsti dall'art. 33 - Obblighi in caso di sinistro.

L'acconto non potrà comunque superare l'importo di euro 250.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del *Sinistro*.

Nel caso che l'*Assicurazione* sia stipulata in base al Valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra, sarà effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'*Indennizzo* relativo al valore al momento del *Sinistro*, l'*Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di *Indennizzo* spettantegli in base al Valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *Sinistro*, il pagamento sarà fatto solo quando il *Contraente* o l'*Assicurato* dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 14 lettera e).

ART. 25**RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La *Società* rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, le *Società* controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il *Contraente* o l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

ART. 26**DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE**

Si conviene che non sarà applicata la regola proporzionale per le *Cose* assicurate la cui somma assicurata maggiorata del 20% sia superiore o uguale al valore risultante al momento del *Sinistro*. Qualora inferiore, il disposto dell'Art. 41 - *Assicurazione* Parziale, rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE A

La *Polizza* avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

GARANZIA	DOVE
Incendio	Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
SETTORE A - INCENDIO

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Rifacimento di archivi, documenti e registri (art. 13 lett. m)			3% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 1.500,00 per sinistro
Rottura di lastre (art. 13 lett. n)		euro 150,00	euro 1.500,00 per sinistro e periodo di assicurazione
Spese per demolizione, sgombero, trasporto, smaltimento e trattamento (art. 13 lett. o)			10% dell'indennizzo con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro
	euro 2.000 limitatamente alle spese per lo smaltimento e il trattamento di rifiuti tossici/speciali/contenenti amianto		

Merci in refrigerazione (art. 13 lett. p)			euro 200,00	euro 1.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione
Limiti specifici (art. 15)	<i>Preziosi</i> ed Oggetti pregiati			euro 15.000,00 con il sottolimito di euro 5.000,00 per singolo oggetto
	Denaro, carte valori e titoli di credito			euro 1.000,00
	Contenuto – Mobilio e arredamento domestico			euro 10.000,00 per singolo oggetto
	Contenuto - Carburanti, lubrificanti, combustibili			euro 3.000,00
	<i>Foraggio</i> riposto in cumuli sottotetto		10%	
	<i>Foraggio</i> riposto in cumuli all'aperto		30%	
	<i>Macchine agricole</i>		10% per singola macchina agricola	
	<i>Bestiame</i>		10% con il minimo di: - euro 250,00 per bovini ed equini; - euro 150,00 per le altre specie.	euro 1.500,00 per singolo capo
limitatamente ai casi di asfissia o intossicazione derivanti da fumo, gas e vapori		20% con il minimo di: - euro 250,00 (per bovini ed equini) - euro 150,00 (per le altre specie)	70% del valore assicurato	
Garanzie facoltative				
Rischio locativo (art. 17)				somma assicurata in <i>Polizza</i>
Ricorso terzi (art. 18)	per i soli danni da interruzione/sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi			euro 100.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Fenomeno elettrico (art. 19)		10% con il minimo di euro 200,00		
Art. 20	Acqua condotta e gas	10% con il minimo di euro 200,00		
	Spese di ricerca e/o riparazione del guasto			Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Eventi atmosferici (art. 21)		10% con il minimo di euro 500,00		70% del valore assicurato
	limitatamente ai Porticati/Tettoie e ai <i>Fabbricati</i> aperti da uno o più lati	20% con il minimo di euro 1.000,00		euro 15.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione
Eventi socio-politici o atti vandalici (art. 22)		10% con il minimo di euro 500,00		70% del valore assicurato
	limitatamente alle <i>Macchine agricole</i> e solo per l'azienda agricola non adibita a Dimora abituale permanente	20% con il minimo di euro 300,00		70% del valore assicurato

Condizioni sempre operanti			
Anticipo indennizzi (art.24)			acconto pari al 50% dell'importo minimo dovuto non oltre la somma di euro 250.000,00
In caso di sinistro			
Attrezzatura, impianti e mobilio ad uso professionale (art. 38)			** in caso di sinistro parziale: valore allo stato d'uso
Assicurazione parziale (art. 41)			**se dalle stime fatte a norma dell'art. 38 risulta che al momento del sinistro il valore dei beni assicurati eccedeva di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate: entro il limite delle somme assicurate
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata (art. 43)			

SETTORE B - FURTO

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 27

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Entro i limiti stabiliti in *Polizza* e solo ed esclusivamente per *Azienda Agricola* adibita a Dimora Abituale Permanente, la *Società* indennizzerà i *Danni materiali* e diretti subiti dall'*Assicurato* in conseguenza della perdita o del danneggiamento di Contenuto, *Bestiame* limitatamente ai Bovini, Equini e Suini e *Macchine Agricole* quando detti beni sono ricoverati negli appositi *Fabbricati* facenti parte dell'*Azienda Agricola* assicurata e conseguenti a:

a) *Furto* a condizione che l'autore si sia introdotto nei *Fabbricati* situati nell'ambito dell'*Azienda Agricola* assicurata

- violandone le difese esterne mediante:

1. rottura, scasso, effrazione e sfondamento;
2. uso di chiavi false, grimaldelli o altri arnesi simili;
3. uso di chiavi vere qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite.

Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all'Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del terzo giorno successivo;

- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale,
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

b) *Furto* commesso:

- attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- dai dipendenti fuori delle ore di lavoro, purché il *Furto* sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi. Se per le *Cose* assicurate sono previsti in *Polizza* dei mezzi di custodia, la *Società* è obbligata soltanto se l'autore del *Furto*, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dalla lettera a) di cui sopra;

c) Rapina od *Estorsione* avvenuta all'interno dell'*Azienda Agricola*, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nell'*Azienda Agricola* stessa;

d) *Furto*, Rapina, *Estorsione* e Scippo ovunque commessi ai danni dell'*Assicurato*, di un suo familiare con lui convivente, di capi di vestiario ed oggetti personali, compresi denaro, gioielli, *Preziosi* e valori, portati indosso dagli stessi.

La garanzia è inoltre estesa:

e) ai guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le *Cose* assicurate ed ai relativi infissi, grondaie e pluviali, compreso il *Furto* degli stessi, posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il *Furto*, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti, specchi e cristalli) e le rispettive porte;

f) atti vandalici commessi dagli autori del *Furto*, Rapina o *Estorsione* con il solo scopo di danneggiare o deteriorare i beni assicurati.

La garanzia è estesa al *Furto* di: *Macchine Agricole*, *Bestiame* limitatamente ai Bovini, Equini e Suini e Contenuto limitatamente all'Attrezzatura, impianti e mobilio ad uso professionale, che per loro natura sono destinati ad essere collocati all'aperto, anche quando detti beni si trovino nelle aree cortilive situate in un raggio di massimo 200 metri dall'edificio adibito a Dimora Abituale Permanente, a condizione che l'*Azienda Agricola* assicurata sia efficacemente protetta da recinzioni, cancelli, sbarre o altri sistemi atti ad impedire l'intrusione nell'area aziendale senza che ci sia rottura o scasso di detti sistemi di protezione e chiusura.

ART. 28

RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di eventi atmosferici quali sovraccarico neve, uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato;

c) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi;

d) agevolati con dolo dal *Contraente*, dall'*Assicurato*, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;

e) commessi o agevolati con dolo:

- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera d) o che hanno, comunque, accesso ai locali

- contenenti le *Cose* assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera d) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- f) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le *Cose* assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o incustoditi.
- Relativamente a gioielli, *Preziosi*, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- g) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- h) causati alle *Cose* assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del *Sinistro*;
- i) da *Furto* di valori, merci e raccolti durante il loro trasporto;
- j) commessi dopo l'evacuazione dei locali ordinata da un'Autorità competente;
- k) in edifici in corso di costruzione;
- l) ai raccolti, alle piantagioni, ai prodotti radicati, ai frutti pendenti, alle colture ed agli impianti ad essi connessi, come reti antigrandine e/o ombreggiatura, di sostegno, di irrigazione ed altro, quando sono installate ed al servizio delle stesse sul campo.

La *Società* non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun *Sinistro* o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 29

DIFESA ESTERNE

La garanzia è operante a condizione che:

1. i locali contenenti le *Cose* assicurate siano posti nei *Fabbricati* conformi a quanto previsto dalla relativa definizione;
2. ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le *Cose* assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nelle pareti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Agli effetti di questa garanzia, qualora in caso di *Furto* dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati presentino caratteristiche inferiori a quelle sopraindicate al comma 2., il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di uno *Scoperto* del 20%.

ART. 30

FORMA DI ASSICURAZIONE, LIMITI D'INDENNIZZO, SCOPERTI, FRANCHIGIE

Per il Settore B - FURTO la garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio Assoluto*.

Per ogni *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza* si terrà conto dei seguenti Limiti d'indennizzo e scoperti:

- per il Contenuto e le *Macchine Agricole* la garanzia è prestata con uno *Scoperto* del 10% con il minimo non indennizzabile di euro 500,00;
- per il *Bestiame*, la garanzia è prestata con uno *Scoperto* del 10% con il minimo non indennizzabile di euro 500,00 per la specie Suini ed Equini e di euro 1.500,00 per la specie Bovini con il limite massimo d'*Indennizzo* per singolo capo pari a euro 1.500,00;
- per il *Furto* di beni posti all'aperto la garanzia è prestata con uno *Scoperto* del 20% con il minimo non indennizzabile di euro 1.500,00;
- per i *Preziosi* ed *Oggetti Pregiati*, il 4% della somma assicurata per il Contenuto con il limite massimo di *Indennizzo* di euro 15.000,00 per *Sinistro* e Periodo di *assicurazione* con il limite massimo per singolo oggetto di euro 3.000,00;
- per il denaro in contanti, carte valori e titoli di credito il limite massimo di *Indennizzo* non potrà essere superiore a euro 1.000,00 per *Sinistro* e Periodo di *assicurazione*;
- per il Contenuto - Mobili ed arredamento domestico - il 40% della somma assicurata per il Contenuto con il limite per singolo oggetto di euro 10.000,00;
- per i guasti cagionati dai ladri l'*Indennizzo* non potrà superare il limite del 10% del valore assicurato per il Contenuto e *Macchine Agricole*, con il massimo di euro 3.000,00 per *Sinistro* e Periodo di *assicurazione*;
- per i danni da atti vandalici commessi dagli autori del *Furto*, Rapina o *Estorsione*, l'*Indennizzo* non potrà superare il limite del 10% del valore assicurato per il Contenuto e *Macchine Agricole*, con il massimo di euro 3.000,00 per *Sinistro* e Periodo di *assicurazione*.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE B - FURTO

La *Polizza* avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

GARANZIA	DOVE
<i>Furto</i>	Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
SETTORE B - FURTO

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Difese esterne (art. 29)	20% qualora dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati presentino caratteristiche inferiori a quelle indicate dal comma 2 dell'art. 29		
Contenuto e <i>Macchine Agricole</i> (art. 30)	10% con il minimo non indennizzabile di euro 500,00		
<i>Bestiame</i> (art. 30)	10% con il minimo non indennizzabile di: - euro 500,00 per la specie Suini ed Equini - euro 1.500,00 per la specie Bovini		euro 1.500,00 per singolo capo
<i>Furto</i> di beni posti all'a- perto (art. 30)	20% con il minimo non indennizzabile di euro 1.500,00		
<i>Preziosi ed Oggetti Pregiati</i> (art. 30)			4% della somma assicurata per il Contenuto con il limite massimo di euro 15.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione con il limite massimo di euro 3.000,00 per singolo oggetto
Denaro in contanti, carte valori e titoli di credito (art. 30)			euro 1.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione
Contenuto - Mobilio ed arredamento domestico (art. 30)			40% della somma assicurata per il Contenuto con il limite per singolo oggetto di euro 10.000,00
Guasti cagionati dai ladri (art. 30)			10% del valore assicurato per il Contenuto e <i>Macchine Agricole</i> , con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione
Danni da atti vandalici commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione (art. 30)			10% del valore assicurato per il Contenuto e <i>Macchine Agricole</i> , con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO SETTORI: A - INCENDIO, B - FURTO**ART. 31****TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Società*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 32**ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

La *Società* ha sempre il diritto di visitare le *Cose* assicurate ed il *Contraente* o l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 33**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di *Sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Società* ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la *Polizza* oppure alla *Società* entro 5 giorni (24 ore se colpite le garanzie di cui al settore B - FURTO) da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1913 del Codice Civile;
- c) in caso di Incendio, Furto, Rapina o di *Sinistro* presumibilmente doloso e, comunque, ove previsto per legge, fare, nei 3 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *Sinistro*, la causa presunta del *Sinistro* e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla *Società*;
- d) denunciare, inoltre, tempestivamente, la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
- e) conservare e custodire tanto le *Cose* non rubate o salvate, quanto le tracce ed i residui del *Sinistro* fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- f) dimostrazione dei danni subiti predisponendo un elenco dettagliato, da fornire alla *Società* entro 10 giorni dall'accadimento del *Sinistro*, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle *Cose* sottratte, distrutte o danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la eventuale riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a), nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre *Cose* assicurate esistenti al momento del *Sinistro*, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla *Società* o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle merci, deve mettere altresì a disposizione della *Società* la documentazione contabile di magazzino e la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

ART. 34**ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte *Cose* che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae, danneggia o manomette *Cose* salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui o gli indizi materiali del *Sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*Indennizzo*.

ART. 35**PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla *Società*, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure a richiesta delle parti,
 - b) fra due Periti nominati uno dalla *Società* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.
- I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, restando esclusa ogni solidarietà tra le Parti.

ART. 36

MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 33;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle *Cose* assicurate, determinando il valore che le *Cose* medesime avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione stabiliti all'art. 38;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto all'art. 35 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 37

OPERAZIONI PERITALI

In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più aree pertinenti l'*Azienda Agricola*, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate da *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

ART. 38

DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita e l'attribuzione del valore che le *Cose* assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del *Sinistro* è ottenuta in base ai seguenti criteri:

FABBRICATI

1. Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell'area; l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o danneggiate e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Resta convenuto che il pagamento dell'intero *Indennizzo* avrà luogo solo dopo la ricostruzione o riparazione del fabbricato danneggiato con altro del tipo, genere e qualità di quello preesistente.

La ricostruzione del fabbricato dovrà avvenire sulla stessa area nella quale si trovano le *Cose* colpite o su altra area del territorio nazionale (se non ne derivi aggravio per l'assicuratore) da realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore. Qualora le opere non vengano realizzate nei termini di cui sopra, la *Società* limita l'*Indennizzo* al valore delle *Cose* assicurate al momento del *Sinistro* determinato applicando alle stime di cui al punto 1. il deprezzamento stabilito:

2. in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

RISCHIO LOCATIVO

Il valore del fabbricato al momento del *Sinistro* viene determinato applicando alla stima effettuata per i *Fabbricati* come indicato al punto 1., il deprezzamento di cui al punto 2.

L'ammontare del danno si determina applicando il suddetto deprezzamento alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

CONTENUTO

MOBILIO ED ARREDAMENTO DOMESTICO

Si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri uguali oppure equivalenti stabilito in relazione al tipo, qualità e stato di conservazione deducendo da detti valori il Valore di Recupero.

Per quanto riguarda carte valori, titoli di credito in genere e denaro, in base al loro Valore Nominale.

ATTREZZATURA, IMPIANTI E MOBILIO AD USO PROFESSIONALE

In caso di *Sinistro* totale si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi, uguali oppure equivalenti stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, caratteristiche costruttive, natura, uso e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione e manutenzione, natura, qualità, alla vetustà e ad ogni circostanza concomitante.

In caso di *Sinistro* parziale verranno indennizzate le spese di riparazione ovvero il costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d'opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l'acquisto dei ricambi e le tasse eventualmente non recuperabili, con il limite del valore allo stato d'uso. In caso d'impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più fabbricato o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l'ammontare del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dagli esperti da essi nominati.

APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI GESTIONE

Si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi, uguali oppure equivalenti stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, caratteristiche costruttive, natura, uso e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione e manutenzione, natura, qualità, alla vetustà e ad ogni circostanza concomitante.

GIACENZE

Si stima il valore dei beni in comune commercio in base alla natura e qualità inclusi gli oneri fiscali. Per i prodotti coltivati, allevati o trasformati dall'*Azienda Agricola* assicurata non ancora commercializzabili si terrà conto dei costi di produzione realmente sostenuti per le fasi del ciclo produttivo già realizzate.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle *Cose* assicurate il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro*, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

BESTIAME

Si stima il valore degli animali in base alla specie, razza, fascia d'età e destinazione d'uso. L'ammontare del danno si determina in base al Valore Commerciale dell'animale al giorno del *Sinistro* deducendo da detto valore il costo di recupero della carcassa.

MACCHINE AGRICOLE

In caso di *Sinistro* totale si stima il valore delle *Macchine Agricole* "semoventi e non" :

- nuove o con meno di un anno di età in base al relativo Valore a Nuovo;
- con più di un anno di età in base al tipo, qualità, funzionalità, caratteristiche costruttive, natura, uso e rendimento, al netto di un deprezzamento della macchina, calcolato applicando al Valore a Nuovo un degrado per vetustà nella misura del 10% per *Macchine Agricole* semoventi, nella misura del 15% per *Macchine Agricole* non semoventi, per ogni anno di età superiore al primo e con il massimo dell'80%.

Da detti valori verrà dedotto il Valore di Recupero del relitto.

In caso di *Sinistro* parziale verranno indennizzate le spese di riparazione ovvero il costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d'opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l'acquisto dei ricambi e le tasse eventualmente non recuperabili, con il limite del valore allo stato d'uso. In caso d'impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più fabbricato o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l'ammontare, del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dagli esperti da essi nominati.

Relativamente ai rimorchi ed attrezzatura si stima il valore in base al costo di rimpiazzo delle *Cose* assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, caratteristiche costruttive, natura, uso e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione e manutenzione, natura, qualità, alla vetustà e ad ogni circostanza concomitante.

In caso d'impossibilità di sostituire un pezzo o le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più fabbricato o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l'ammontare, del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dagli esperti da essi nominati.

FORAGGIO

Si stima il valore dei beni in comune commercio in base alla natura e qualità.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro*, maggiorato delle eventuali spese di trasporto.

ART. 39

RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO FURTO

Relativamente al Settore B - FURTO, in caso di *Sinistro* le somme assicurate ed i relativi Limiti d'*Indennizzo*, s'intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di *Premio*.

Qualora a seguito del *Sinistro* stesso la *Società* decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del *Premio* netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

ART. 40

RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le *Cose* rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'*Assicurato* o il *Contraente* deve darne avviso alla *Società* appena ne ha avuto notizia.

Le *Cose* recuperate divengono di proprietà della *Società* se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi alla *Società* l'intero importo riscosso a titolo d'*Indennizzo* per le *Cose* medesime. Se, invece, la *Società* ha indennizzato il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà delle *Cose* recuperate previa restituzione dell'importo dell'*Indennizzo* riscosso dalla *Società* per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo all'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle *Cose* recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*Indennizzo* a termini di *Polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per le *Cose* rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'*Indennizzo* e prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data di avviso del *Sinistro*, la *Società* è obbligata soltanto per i danni subiti dalle *Cose* stesse in conseguenza del *Sinistro*.

L'*Assicurato* ha tuttavia facoltà di abbandonare alla *Società* le *Cose* recuperate che siano di uso personale o domestico, salvo il diritto della *Società* di rifiutare l'abbandono pagando l'*Indennizzo* dovuto.

ART. 41

ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte a norma dell' Art. 38 – Determinazione del danno, risulta che al momento del *Sinistro* il valore dei beni assicurati (per ciascuna partita considerata separatamente) eccedeva di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate, la *Società* risponde del danno, entro il limite delle somme assicurate, in proporzione del rapporto tra le somme assicurate maggiorate del 20% ed il valore anzidetto calcolato al momento del *Sinistro*.

Questa norma non si applica alle garanzie prestate a *Primo Rischio Assoluto*.

ART. 42

ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI (vedere anche Art. 4)

Se sulle medesime *Cose* e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* o il *Contraente* deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'*Indennizzo* dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la *Società* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*Indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del Codice Civile).

ART. 43

LIMITE D'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la *Società* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 44

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo che risulta dovuto, la *Società* provvede al pagamento dell'indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *Sinistro*, il pagamento sarà fatto solo quando il *Contraente* o l'*Assicurato* dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 14 lettera e), 28 lettera d).

SETTORE C - RESPONSABILITÀ CIVILE**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ART. 45****OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, entro i limiti del *Massimale*, di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni corporali (morte e lesioni personali), *Danni materiali* (danni a *Cose* o animali) involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività dell'*Azienda Agricola* in qualità di proprietario, conduttore o affittuario.

ART. 45.1 - PROPRIETÀ E CONDUZIONE DEI BENI IMMOBILI

L'*Assicurazione* comprende la responsabilità civile a carico dell'*Assicurato* per danni causati a terzi in relazione alla proprietà, conduzione o uso dei beni immobili di proprietà dell'*Assicurato* pertinenti l'*Azienda Agricola*, quali: edifici, terreni, strade, ponti, canali, bacini per la raccolta di acqua destinata esclusivamente all'irrigazione (limitatamente ai bacini la cui superficie non sia superiore ad un ettaro).

ART. 45.2 - LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE

L'*Assicurazione* comprende la responsabilità civile a carico dell'*Assicurato* per i lavori eseguiti in economia, nonché la responsabilità di committenza dell'*Assicurato* quando affida i lavori e/o progettazioni ad imprese e professionisti regolarmente abilitati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e professionale specifica.

ART. 45.3 - TRATTAMENTI CHIMICI

L'*Assicurazione* comprende la responsabilità civile a carico dell'*Assicurato* per i danni causati a terzi in occasione di trattamenti chimici, con prodotti fitosanitari che hanno ricevuto l'omologazione dagli Organi competenti, effettuati nell'ambito delle attività dell'*Azienda Agricola*.

Sono garantiti anche i *Danni materiali* causati alle colture o agli animali di proprietà di terzi. Questa garanzia è prestata fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000,00 per *Sinistro* e Periodo d'*Assicurazione*.

Per ogni *Sinistro* con soli *Danni materiali* verrà applicato uno *Scoperto* del 10% del danno risarcibile con il minimo non indennizzabile di euro 1.000,00.

ART. 45.4 - PROPRIETÀ DI ANIMALI

L'*Assicurazione* comprende la responsabilità civile a carico dell'*Assicurato* per i danni causati a terzi dagli animali dei quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2052 del Codice Civile.

Per ogni *Sinistro* che riguardi danni a colture e terreni di terzi provocati da animali verrà applicato uno *Scoperto* del 10% del danno risarcibile con il minimo non indennizzabile di euro 500,00.

ART. 45.5 - PROPRIETÀ ED USO DI MEZZI DI TRASPORTO NON A MOTORE

L'*Assicurazione* comprende la responsabilità civile a carico dell'*Assicurato* per danni causati a terzi in relazione alla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore, usati per ragioni e scopi relativi all'*Azienda Agricola*.

ART. 45.6 - LAVORAZIONI AGRICOLE

L'*Assicurazione* comprende la responsabilità civile a carico dell'*Assicurato* per i danni causati a terzi in occasione di:

- lavorazioni agricole, comprese quelle connesse alla conservazione ed alla prima manipolazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche con uso di macchine a motore,
- impiego di attrezzature, *Macchine Agricole* semoventi e relativi motori,
- lavori di dissodamento, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguite nell'ambito delle attività dell'*Azienda Agricola*.

Sono compresi inoltre i danni:

- ai veicoli in sosta nelle aree cortilive, oppure sotto carico o scarico;
- a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- a *Cose* che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Per ogni *Sinistro* che colpisca questa garanzia verrà applicato uno *Scoperto* del 10% con un minimo non indennizzabile di euro 500,00 con i seguenti limiti di risarcimento:

- danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, un massimo risarcimento di euro 25.000,00 per *Sinistro* e Periodo di assicurazione;
- danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, "artigianali", agricole o di servizi un massimo risarcimento di euro 50.000,00 per *Sinistro* e Periodo di assicurazione.

ART. 45.7 - PROPRIETÀ, USO E MANUTENZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI, INSEGNE E SIMILI

L'*Assicurazione* comprende la responsabilità civile a carico dell'*Assicurato* per danni causati a terzi in relazione alla proprietà ed uso di cartelli pubblicitari, insegne e simili installati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, compresa la manutenzione che non sia affidata a terzi.

ART. 45.8 - ESISTENZA DI OFFICINE MECCANICHE

L'*Assicurazione* comprende la responsabilità civile a carico dell'*Assicurato* per danni causati a terzi in relazione alla esistenza di officine meccaniche e depositi di carburante usati per le necessità dell'*Azienda Agricola*.

ART. 45.9 - RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI

L'*Assicurazione* comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'*Assicurato*, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori somministrati, come definiti dal D.Lgs. 276/03 e successive modifiche e integrazioni, per danni involontariamente cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro - o ad altri dipendenti qualora sia stata sottoscritta anche la garanzia facoltativa Art. 48 - R.C. VERSO PRESTATORI DI LAVORO nello svolgimento delle loro mansioni, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, incluso il ruolo di "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione".

Relativamente a tali estensioni di garanzia, la *Società* risponde:

- per i danni a terzi: nei limiti del *Massimale*;
- per i danni subiti da altri dipendenti dell'*Assicurato* per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale: nei limiti del *Massimale* della garanzia Art. 48 - R.C. VERSO PRESTATORI DI LAVORO.

ART. 45.10 - COMMITTENZA

L'*Assicurazione* comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* nella sua qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per i danni a terzi da:

- lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni relativi ai beni immobili pertinenti l'*Azienda Agricola* assicurata, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 47, comma 7;
- lavori di manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e simili;
- lavori di pulizia e manutenzione nell'ambito dell'*Azienda Agricola* assicurata;
- servizio di vigilanza nell'ambito dell'*Azienda Agricola* assicurata;
- distributori automatici e servizio di catering presso terzi. La garanzia opera a condizione che:
 - a) l'*Assicurato* abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato D.Lgs.;
 - b) dall'evento siano derivati, in capo al danneggiato, morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

ART. 45.11 - SMERCIO DI GENERI DI PRODUZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA

L'*Assicurazione* comprende la responsabilità civile a carico dell'*Assicurato* per danni causati a terzi in relazione alla vendita al dettaglio ed all'assaggio di generi di produzione dell'*Azienda Agricola*, smerciati o somministrati direttamente al consumatore nell'ambito dell'*Azienda Agricola* stessa.

ART. 45.12 - ALLEVAMENTO ZOOTECNICO

L'*Assicurazione* comprende la responsabilità civile a carico dell'*Assicurato* per i danni causati a terzi in relazione all'Allevamento non Industriale di *Bestiame* esercitato nell'ambito dell'*Azienda Agricola*, compresa la monta esercitata per conto dell'*Assicurato* o di terzi, nonché durante la permanenza ed il trasferimento del *Bestiame* nei pascoli.

Per ogni *Sinistro* che riguardi danni ad animali sottoposti a monta verrà applicato uno *Scoperto* del 10% del danno risarcibile.

ART. 45.13 - SCAMBIO DI PRESTAZIONI D'OPERA O DI MEZZI (ART. 2139 C.C.)

L'*Assicurazione* comprende la responsabilità civile a carico dell'*Assicurato* per i danni a lui imputabili in qualità di:

- beneficiario dello scambio quando questo consiste in una prestazione d'opera,
- prestatore dello scambio quando questo consiste in una prestazione di mezzi e più precisamente in una messa a disposizione di attrezzatura e macchinari (responsabilità civile derivante dalla sola proprietà) a beneficio di un altro imprenditore agricolo.

ART. 45.14 - LAVORAZIONI AGRICOLE OCCASIONALMENTE SVOLTE PER CONTO TERZI CON MACCHINARI ED ATTREZZATURE DELL'AZIENDA AGRICOLA

L'*Assicurazione* comprende la responsabilità civile a carico dell'*Assicurato* per i danni corporali causati a

terzi a seguito di lavori agricoli o rurali occasionalmente eseguiti per conto di terzi con l'utilizzo di macchine, macchinari ed attrezzature utilizzati prevalentemente per le attività dell'*Azienda Agricola*. Questi lavori possono essere effettuati a titolo gratuito oppure a titolo oneroso purché l'attività svolta per conto terzi sia comunque complementare all'attività di conduzione dell'*Azienda Agricola*.

ART. 45.15 - VEICOLI UTILIZZATI PER L'AZIENDA

A) CONDOTTI ALL'INSAPUTA DELL'ASSICURATO

L'*Assicurazione* comprende la responsabilità civile a carico dell'*Assicurato* per i danni causati a terzi provocati da un minore o da ogni altra persona, di cui egli deve rispondere, che conduca a sua insaputa, o eventualmente senza il suo permesso, un veicolo a motore terrestre di cui l'*Assicurato* non sia proprietario o locatario.

Questa garanzia si applica solo in mancanza di intervento di un contratto di ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI che assicura il veicolo.

B) VEICOLO PERSONALE DEI DIPENDENTI (COMMITTENZA EX ART. 2049 C.C.)

L' *Assicurazione* comprende la responsabilità civile a carico dell'*Assicurato* per i danni causati a terzi provocati da suoi dipendenti quando questi usano loro veicoli personali per necessità dell'*Azienda Agricola*. Questa garanzia si applica solo quando non interviene il contratto ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI che garantisce il veicolo.

La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano a condizione che al momento del *Sinistro* il veicolo sia guidato da persona munita di regolare patente di abilitazione alla guida.

ART. 45.16 - PRODUZIONE E CESSIONE DI BIO-ENERGIA E BIO-COMBUSTIBILI

L'*Assicurazione* comprende la responsabilità civile a carico dell'*Assicurato* per i danni causati a terzi in relazione alla produzione e alla cessione di bio-energia (solida, liquida, gassosa) e bio- combustibili tramite lo sfruttamento delle fonti rinnovabili agro-forestali e di biomasse ottenute prevalentemente dal fondo, dal bosco o dall'allevamento di animali condotti o di proprietà dell'*Azienda Agricola*.

Questa garanzia è prestata fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000,00 per *Sinistro* e Periodo d'*Assicurazione*.

Per ogni *Sinistro* che colpisca questa garanzia verrà applicato uno *Scoperto* del 10% del danno risarcibile con il minimo non indennizzabile di euro 250,00.

ART. 45.17 - INCENDIO A COSE DI TERZI

L'*Assicurazione* comprende la responsabilità civile a carico dell'*Assicurato* per i *Danni materiali* da Incendio derivanti da incendio di *Macchine Agricole* di proprietà dell'*Assicurato* o da lui detenute.

Questa garanzia è prestata fino a concorrenza dell'importo di euro 25.000,00 per *Sinistro* e Periodo d'*Assicurazione*, per ogni *Sinistro* verrà applicata una franchigia di euro 1.000,00.

Questa specifica estensione di garanzia è operante solo ed esclusivamente se non è stata sottoscritta la garanzia facoltativa del SETTORE A - Incendio Art. 18 - Ricorso Terzi.

ART. 45.18 - PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI O MERCATI

L'*Assicurazione* comprende la responsabilità civile a carico dell'*Assicurato* per i danni causati a terzi verificatesi sia all'interno dell'*Azienda Agricola* che durante la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni o mercati, incluse le operazioni di allestimento e montaggio degli stand. Questa garanzia per i soli *Danni materiali* è prestata fino a concorrenza dell'importo di euro 10.000,00 per *Sinistro* e Periodo d'*Assicurazione*; per ogni *Sinistro* verrà applicata una Franchigia di euro 500,00.

ART. 46

QUALIFICA DI TERZI

Non sono considerati "terzi":

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l'*Assicurato*, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività alla quale si riferisce l'assicurazione.

Sono considerati "terzi", limitatamente alle lesioni corporali:

- d) i dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL che subiscano lesioni in occasione di lavoro o di servizio;
- e) i lavoratori somministrati, come definiti dal D. Lgs. 276/03, che siano utilizzati dall'*Assicurato* per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- f) i lavoratori che, non essendo in rapporto di dipendenza con l'*Assicurato*, partecipino occasionalmente a titolo gratuito o di cortesia all'attività assicurata, esclusivamente nel caso di morte o lesioni personali

gravi e gravissime così come definite dall'art. 583 Codice Penale;

- g) stagisti e tirocinanti;
- h) i dipendenti che subiscono danni derivanti da proprietà del fabbricato;
- i) liberi professionisti e consulenti dell'*Assicurato* che svolgono attività manuali nell'ambito del loro incarico professionale.

Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere d), e), f) e g) la garanzia è operante:

1. solo ed esclusivamente quando in *Polizza* sia richiamato l'Art. 48 - Garanzia Facoltativa R.C.O.;
2. con le modalità, criteri, limiti e franchigie previsti dall'Art. 48 - Garanzia Facoltativa R.C.O.;
3. nell'ambito del *Massimale* previsto per l'Art.48 - Garanzia Facoltativa R.C.O.

Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere e), f) e g) la garanzia non è operante per le malattie professionali.

ART. 47

ESCLUSIONI

L'*Assicurazione* del SETTORE C - RESPONSABILITÀ CIVILE non comprende i danni:

- 1) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; in ogni caso restano esclusi i rischi per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209 (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI R.C. AUTO: TITOLO X - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI) e successive modificazioni o integrazioni; questa esclusione non si applica alla responsabilità per veicoli "Condotti all'insaputa dell'Assicurato" e Veicolo personale dei dipendenti prevista all' Art. 45.15;
- 2) causati da oggetti o sostanze trasportate da veicoli di cui al comma precedente;
- 3) a persone trasportate sulle *Macchine Agricole* e relativi rimorchi se il trasporto non avviene nel rispetto delle norme in vigore e dei limiti previsti dalla carta di circolazione;
- 4) ai beni trasportati, rimorchiati, trainati, sollevati, caricati, scaricati;
- 5) ai beni sui quali si eseguono lavori;
- 6) ai terreni e coltivazioni sui quali si eseguono lavorazioni, trattamenti, irrorazioni e irrigazioni;
- 7) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
- 8) da spargimento di acqua o rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da stillicidio, umidità ed in genere insalubrità dei locali;
- 9) da attività esercitate nei *Fabbricati* all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
- 10) da attività di apicoltura se l'*Assicurato* ha più di venti alveari;
- 11) causati dall'esistenza in azienda di piantagioni boschive con una superficie maggiore a dieci ettari;
- 12) conseguenti a violazioni intenzionali da parte dell'*Assicurato* di leggi e regolamenti in vigore nell'ambito della sua professione;
- 13) conseguenti ad ogni evento che implichi una responsabilità civile contrattuale;
- 14) *Danni immateriali* che non siano diretta conseguenza di un qualsiasi danno corporale e materiale; *Danni immateriali* che siano conseguenti ad un danno corporale o materiale non garantito dal contratto;
- 15) dovuti alla partecipazione dell'*Assicurato* a risse, salvo il caso di legittima difesa; dovuti alla partecipazione dell'*Assicurato* ad eventi socio-politici; dovuti all'impiego ed alla detenzione di esplosivi;
- 16) *Danni materiali* e *Danni immateriali* causati: dalla trasmissione di una malattia contagiosa degli animali non prevista dalle norme di polizia veterinaria vigenti, dal mancato rispetto del regolamento di polizia sanitaria relativo alle malattie contagiose degli animali, dalla trasmissione della febbre aftosa e dell'influenza aviaria;
- 17) *Danni materiali* e *Danni immateriali* causati da: contaminazione di un Organismo Nocivo per i vegetali non previsto dalle norme vigenti in materia, mancato rispetto delle norme relative alla protezione dei vegetali, utilizzo o dalla disseminazione di un Organismo Geneticamente Modificato (O.G.M.);
- 18) subiti dagli animali affidati all'*Assicurato*, presi in prestito dall'*Assicurato* o ceduti in noleggio all'*Assicurato* a gruppi o a lotti per scopi di allevamento, produzione, ingrasso o riproduzione;
- 19) *Danni materiali* subiti da tutte le persone che mantengano rapporti di dipendenza, contrattuale o meno, con il *Contraente* o l'*Assicurato*, mentre agiscano nell'ambito di detta dipendenza;
- 20) *Danni materiali* e *Danni immateriali* causati da: spandimento di fanghi o liquami agricoli non regolamentari o non conformi alle norme vigenti in tema di composizione e tenore di composti organici, fanghi o liquami agricoli senza il rispetto delle precauzioni per l'uso previste dalle norme in tema di: capacità d'assorbimento del suolo, periodo di spandimento, stoccaggio, distanza d'isolamento e periodo minimo, quantità espansa;
- 21) da *Furto*, da Incendio *Esplosione* e scoppio verificatisi nei *Fabbricati* o serre di cui l'*Assicurato* debba rispondere, in qualità di proprietario conduttore, affittuario e proprietario non conduttore;
- 22) derivanti dalla proprietà di beni immobili (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività agricola;
- 23) alle *Cose* che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

- 24) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo quanto previsto dall'art. 45.15 - Veicoli utilizzati per l'azienda;
- 25) a *Fabbricati* ed a *Cose* in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati;
- 26) cagionati a opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- 27) di qualunque natura e comunque occasionati direttamente o indirettamente, seppure in parte dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenente in qualunque forma l'asbesto medesimo;
- 28) accidentali all'ambiente: sono esclusi i danni causati dalla rottura improvvisa ed imprevedibile di impianti, condutture, serbatoi, macchinario ed attrezzatura;
- 29) verificatisi dopo la vendita e consegna a terzi di merci e prodotti; per le spese che l'*Assicurato* deve sostenere per il ritiro dei prodotti venduti e consegnati;
- 30) agli animali presi in consegna e custodia: sono esclusi i danni subiti dagli animali presi in consegna e custodia dall'*Assicurato* a qualunque titolo (deposito, noleggio, prestito, messa a disposizione);
- 31) all'esercizio di un'installazione permanente che abbia le caratteristiche di un negozio;
- 32) di cui l'*Assicurato* è responsabile in relazione all'esercizio dell'attività di noleggio di cavalli, ponies, cavalli da traino o l'esercizio di un maneggio di cavalli o ponies;
- 33) di cui l'*Assicurato* è responsabile in relazione all'esercizio di uno specchio d'acqua per attività nautiche o di divertimento;
- 34) da trattamenti effettuati senza rispettare la specifica regolamentazione in vigore al momento del *Sinistro*; e da ogni trattamento chimico effettuato da persona sprovvista del permesso previsto dalla normativa vigente al momento del *Sinistro*; da trattamenti effettuati con l'impiego di apparecchi di navigazione aerea, alle colture sulle quali si eseguono i trattamenti; da trattamenti chimici effettuati senza rispettare il regolamento specifico in vigore al momento del *Sinistro*;
- 35) subiti da chi presta lo scambio e da chiunque altro partecipi all'esecuzione dei lavori; ai beneficiari dello scambio quando questo consiste in una prestazione d'opera, al prestatore dello scambio quando questo consiste in una messa a disposizione di attrezzatura e macchinari effettuata a beneficio dell'*Assicurato*;
- 36) dall'impiego di *Macchine Agricole* immatricolate per l'uso conto terzi; dall'utilizzo di apparecchi di navigazione aerea;
- 37) dall'utilizzo di prodotti o sostanze non omologate o non autorizzate; dall'impiego di esplosivi;
- 38) le responsabilità civili personali dei dipendenti; danni subiti dal veicolo personale dei dipendenti; queste esclusioni si applicano solo alla responsabilità per veicoli "condotti all'insaputa dell'*Assicurato*" e "veicolo personale dei dipendenti";
- 39) conseguenti al trasferimento del bestiame ai pascoli durante la transumanza.
- 40) causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:
- la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
 - le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
 - l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.

Sono altresì esclusi gli importi che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

La *Società* non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun *Sinistro* o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

Le seguenti garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in *Polizza*, unitamente al *Massimale* assicurato.

ART. 48

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, entro i limiti del *Massimale*, di quanto egli sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in qualità di datore di lavoro:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e dell'art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti Decreti ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- ai sensi del Codice Civile per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente paragrafo per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124.

L'*Assicurazione* vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n° 222.

L'*Assicurazione* è operante a condizione che, al momento del *Sinistro*, l'*Assicurato* sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge per i prestatori di lavoro.

Ai fini della presente garanzia sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti dell'*Assicurato* i titolari ed i dipendenti di altre aziende agricole, purché in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, che, in via occasionale o secondo la previsione dell'art. 2139 C.C., prestino la loro opera, anche manuale, nell'azienda dell'*Assicurato* e per conto dello stesso.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata inosservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'*Assicurato*;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'*Assicurato*.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

3. per le malattie professionali ed i danni derivanti da:
 - a) estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - b) uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - c) detenzione o impiego di esplosivi;
 - d) violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale e religiosa;
4. per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

Il *Massimale* per *Sinistro* rappresenta comunque la massima esposizione della *Società*:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

ART. 49

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CAPO FAMIGLIA

La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e di tutti gli altri Paesi Europei. La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* entro i limiti del *Massimale*, di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali (morte e lesioni personali), *Danni materiali* (danneggiamenti a *Cose* o animali) involontariamente cagionati a terzi, di cui debba rispondere:

- in qualità di membro o capo famiglia del nucleo familiare che risulta dal suo stato di famiglia;
- in qualità di conduttore dell'immobile abitato;
- per la pratica di sport a livello amatoriale;
- in qualità di proprietario di animali domestici;
- per l'uso di veicoli senza motori, come biciclette, pattini e qualsiasi veicolo con caratteristiche simili;
- per l'uso di imbarcazioni azionate tramite pedali o remi.

La garanzia non vale per fatti:

1. connessi alla pratica di paracadutismo, parapendio ed altri sport aerei;
2. connessi alla pratica di caccia, così come il trasporto o utilizzo di armi;
3. connessi con l'esercizio di attività professionali ed attività comunque retribuite svolte dall'*Assicurato* o dal proprio nucleo familiare;
4. coperti dalla garanzia RCT/RCO.

Sono altresì esclusi gli importi che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

ART. 50

RESPONSABILITÀ CIVILE LAVORAZIONI AGRICOLE OCCASIONALMENTE SVOLTE PER CONTO TERZI CON MACCHINARI ED ATTREZZATURA DELL'AZIENDA AGRICOLA

La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano. La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, entro il limite del massimo risarcimento indicato in *Polizza*, di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i *Danni materiali*, e per i Danni immateriali ad essi conseguenti, arrecati nel corso di lavori agricoli o rurali per conto di terzi.

Questi lavori possono essere effettuati a titolo gratuito oppure a titolo oneroso purché l'attività svolta per conto terzi sia comunque complementare all'attività di conduzione della propria *Azienda Agricola*.

La garanzia non vale per:

1. i danni causati:
 - a) dall'impiego di *Macchine Agricole* immatricolate per l'uso conto terzi;
 - b) da trattamenti chimici effettuati senza rispettare il regolamento specifico in vigore al momento del *Sinistro*;
 - c) dall'utilizzo di apparecchi di navigazione aerea;
 - d) dall'utilizzo di prodotti o sostanze non omologate o non autorizzate;
 - e) dall'inefficacia dei prodotti utilizzati o mancato risultato dei lavori realizzati dall'*Assicurato*;
 - f) dalla non esecuzione totale o parziale dei lavori qualunque ne sia il motivo;
 - g) dall'impiego di esplosivi;
 - h) dal mancato rispetto da parte dell'*Assicurato* dei preventivi per i quali si è impegnato o per i ritardi di esecuzione dei lavori;
 - i) dall'obbligo per l'*Assicurato*:
 - di rimpiazzare o di rimborsare i lavori mal eseguiti;
 - di ridurre il prezzo per lavori mal eseguiti;
 - j) da un'attività di riproduzione, con eccezione della stazione di monta naturale;
2. le richieste di risarcimento avanzate dai beneficiari dei lavori quando sono fondate sul fatto che quei lavori:
 - a) non possedevano le qualità annunciate;
 - b) non sono conformi alla commessa, alle specifiche del capitolato o del mercato;
3. i danni dovuti ad un fatto o ad un avvenimento del quale l'*Assicurato* era a conoscenza al momento della sottoscrizione del contratto;
4. i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente derivategli dalla legge;
5. i danni conseguenti a diagnosi, trattamenti, interventi di medicina veterinaria;
6. i danni subiti dagli animali affidati in deposito all'*Assicurato* a gruppi o a lotti per l'allevamento, l'ingrasso o la riproduzione;
7. i danni conseguenti ad ogni trattamento chimico quando l'*Assicurato* non è titolare del permesso previsto dalla normativa vigente al momento del *Sinistro*;
8. i danni causati dal mancato rispetto della normativa vigente in tema di spandimento di letame o di concimi agricoli.

Per ogni *Sinistro* che colpisca questa garanzia verrà applicato uno *Scoperto* del 10% con un minimo non indennizzabile di euro 500,00.

ART. 51

RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AFFITTUARIO O CONSEGnatARIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI

La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano. La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* entro il limite del massimo risarcimento indicato in *Polizza*, di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i *Danni materiali*, e per i Danni immateriali in qualità di affittuario o di consegnatario di macchine e macchinari agricoli, attrezzatura e di utensileria ad uso professionale, per i *Danni materiali*, e per i Danni immateriali ad essi conseguenti, ai beni presi in consegna dovuti ad un incidente o ad ogni evento, errore, negligenza nell'utilizzo di detti beni.

La garanzia non vale per i danni:

- 1) subiti da veicoli terrestri a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- 2) subiti da *Furto* o tentativo di *Furto* commesso da o con la complicità dell'*Assicurato*;
- 3) dovuti a vizio proprio della cosa;
- 4) verificatisi per atti di vandalismo o di sabotaggio;
- 5) conseguenti a guasti di carattere meccanico e/o elettromeccanico;
- 6) dovuti ad usura, deterioramento progressivo, ruggine, corrosione, umidità, condensa o ossidazione;
- 7) subiti dalle parti che necessitano di una sostituzione periodica, salvo il caso in cui questi danni sono la conseguenza di un *Sinistro* che ha colpito l'attrezzatura nel suo insieme;
- 8) dovuti al mantenimento o alla rimessa in funzionamento di attrezzature danneggiate prima della riparazione definitiva.

Per ogni *Sinistro* che colpisca questa garanzia verrà applicato uno *Scoperto* del 10% con un minimo non indennizzabile di euro 500,00.

ART. 52

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DEPOSITARIO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI AGRICOLI E DEPOSITARIO DI BESTIAME

La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano. La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* entro il limite del massimo risarcimento indicato in *Polizza*, di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i *Danni materiali*, e per i Danni immateriali in qualità di depositario, remunerato o non, di macchine e macchinari agricoli, attrezzatura e di utensileria ad uso professionale; al *Bestiame* che gli è stato affidato in deposito, dovuti ad un incidente o alla trasmissione di una malattia ritenuta contagiosa dalla vigente normativa di polizia veterinaria; ai prodotti agricoli vegetali o animali presi in deposito dall'*Assicurato*.

La garanzia non vale per i danni:

- 1) dovuti a qualsiasi impegno contrattuale aggravante la responsabilità dell'*Assicurato*;
- 2) agli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, roulotte, caravans ed imbarcazioni;
- 3) da *Furto* o tentativo di *Furto* commesso da o con la complicità dell'*Assicurato*;
- 4) dovuti a vizio proprio del materiale;
- 5) concernenti animali o raccolti;
- 6) subiti dalle attrezzature nel corso del loro trasporto e prima o dopo che sia stata trasferita la custodia;
 - a) da trasmissione di una malattia contagiosa non prevista dalla vigente normativa di polizia veterinaria;
 - b) da mancato rispetto del regolamento di polizia veterinaria relativo alle malattie ritenute contagiose;
 - c) da trasmissione della febbre aftosa;
- 7) subiti dagli animali:
 - a) affidati all'*Assicurato* a gruppi o a lotti per scopi di allevamento, ingrasso e riproduzione;
 - b) per i danni da produzione dei quali è destinata in tutto o in parte all'*Assicurato*;
 - c) a seguito di maltrattamento fisico degli animali;
 - d) a seguito di fenomeni atmosferici o di caduta del fulmine;
 - e) prima o dopo che sia stata trasferita la custodia;
- 8) le conseguenze del *Furto*, del tentativo di *Furto* o della scomparsa degli animali affidati;
- 9) dovuti all'esercizio di un'attività di noleggio di cavalli, di ponies, di traino o all'esercizio di un maneggio di cavalli o di ponies;
- 10) subiti dai cavalli affidati al fine di allevamento, dressage, divertimento e competizione;
- 11) causati ai prodotti conferiti durante il loro trasporto, comprese le fasi di carico e scarico;
- 12) da *Furto* o tentativo di *Furto* dei prodotti conferiti;
- 13) dovuti a vizi propri della cosa, a imballaggi o confezioni difettosi;
- 14) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente derivategli dalla legge;
- 15) dovuti ad atti di vandalismo o di sabotaggio commessi da o con la complicità dell'*Assicurato* o di ogni altra persona convivente con l'*Assicurato*.

Per ogni *Sinistro* che colpisca questa garanzia verrà applicato uno *Scoperto* del 10% con un minimo non indennizzabile di euro 500,00.

ART. 53

RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AGRITURISMO

La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano. La *Società* entro i limiti del *Massimale* stabilito in *Polizza*, si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge:

- 1) in qualità di esercente l'attività agrituristica nell'*Azienda Agricola* assicurata;
- 2) in qualità di datore di lavoro dei dipendenti che svolgono la loro attività in relazione alla suddetta attività agrituristica e soggetti all'obbligo dell'assicurazione infortuni sul lavoro:
 - ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e dell'art. 13 del Decreto legislativo 23 feb-

braio 2000 n°38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti Decreti per le quali è prestata l'assicurazione,

- ai sensi del Codice Civile per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n°38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente paragrafo per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124, la garanzia è operante a condizione che al momento del *Sinistro*, l'*Assicurato* sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge per i prestatori di lavoro e che sia stata sottoscritta la garanzia RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO di cui al SETTORE C)
1. nell'ambito dell'attività di affitta camere, ristorazione o di gestione di alloggi ammobiliati, in qualità di depositario in base agli articoli 1783, 1784, 1785 e 1786 del codice civile per i danni da *Furto* o danneggiamento di:
 - vestiti, bagagli ed oggetti diversi appartenenti ai clienti o che si trovano nel complesso agrituristico,
 - veicoli appartenenti ai clienti e loro contenuto, a condizione che i veicoli siano in sosta in un garage o parcheggio ad uso esclusivo del complesso agrituristico,
 2. a seguito dei danni da intossicazione ed avvelenamento causati alla clientela e provocati dall'assunzione di bevande o prodotti alimentari serviti dall'*Assicurato* durante i pasti, forniti da distributori automatici installati nei locali dell'azienda agrituristica o somministrati nel corso di degustazioni in azienda,
 3. in conseguenza della vendita effettuata nell'ambito dell'attività agrituristica di prodotti, alimentari e non, e per i quali l'*Assicurato* riveste, secondo la legge vigente, la qualifica di "produttore", per vizio o difettosità di prodotti venduti dovuti ad una omissione, errore o negligenza durante tutte le operazioni relative alla loro progettazione, esecuzione, fabbricazione, confezione, immagazzinamento, distribuzione ed alle istruzioni d'impiego e precauzionali,
 4. in conseguenza dello svolgimento di attività sportive e ricreative, effettuato nell'ambito delle attività agrituristiche,
 5. in qualità di depositario, remunerato o non, di roulotte, autocaravan o imbarcazioni, soggetti o meno all'assicurazione obbligatoria, presi in deposito dall'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1766 codice civile per i:
 - Danni Corporali (morte e lesioni personali),
 - *Danni materiali* (danneggiamenti a *Cose* o animali), involontariamente arrecati a terzi compresi i clienti e causati:
 - a) da un suo atto personale o di persone di cui l'*Assicurato* è civilmente responsabile,
 - b) da beni mobili o beni immobili di cui l'*Assicurato* ha la proprietà o la custodia ed utilizzati per i bisogni dell'attività agrituristica,
 - c) da animali di cui l'*Assicurato* ha la proprietà o la custodia.

ART. 53.1 - INFORTUNI SUBITI DA OSPITI E CLIENTI

La *Società*, se è stata sottoscritta la garanzia facoltativa art. 48 - R.C. VERSO PRESTATORI DI LAVORO, si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni corporali (morte e lesioni personali) subiti da ospiti e clienti in occasione di attività di lavoro manuali organizzate dall'*Agriturismo*.

ART. 53.2 - ERRATO TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'*Assicurazione* comprende i danni da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi e di cui l'*Assicurato* sia civilmente responsabile ai sensi del D. Lgs. 196/03, sempre che il trattamento dei dati sia strumentale all'esercizio dell'attività assicurata e siano state rispettate le disposizioni inerenti le "Misure minime di sicurezza" previste nel suddetto Decreto.

Questa garanzia è prestata con il limite di euro 10.000,00 per *Sinistro* e Periodo di assicurazione e previa applicazione, per singolo *Sinistro*, di uno *Scoperto* del 10% con il minimo non indennizzabile di euro 1.000,00. Tale garanzia è prestata salvo quanto previsto dall'art. 47 - ESCLUSIONI punto 40.

ART. 53.3 - ESCLUSIONI

Sono esclusi per quanto riguarda la responsabilità legata all'attività agrituristica in genere:

1. i *Danni materiali* dovuti ad Incendio, *Esplosione*, azione dell'acqua quando questi eventi hanno origine nell'edificio di cui l'*Assicurato* è proprietario, locatario od occupante a qualsiasi titolo;
 2. i danni subiti dai beni di cui le persone assicurate hanno la proprietà, la custodia o la disponibilità d'uso;
 3. le malattie professionali e quelle insorte a seguito di violazioni deliberate da parte dell'*Assicurato* delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
 4. la responsabilità personale dei dipendenti dell'*Assicurato*;
 5. i danni causati da ogni veicolo terrestre a motore soggetto all'assicurazione obbligatoria;
 6. i danni dovuti a violazione deliberata di norme particolari riguardanti la sicurezza e l'igiene;
- a) quando ciò costituisce un fatto grave derivante da un'azione o omissione volontaria, malgrado fosse noto all'autore il pericolo, senza che sussista alcuna causa giustificativa,

b) quando tale violazione era nota o non poteva essere ignorata dal rappresentante legale dell'azienda.
Per quanto riguarda la responsabilità legata ai danni all'ambiente:

7. i danni relativi a pregiudizi di ordine estetico o di immagine ancorché connessi all'inquinamento di elementi naturali quali l'aria, l'acqua, il suolo, la fauna, la flora, la cui disponibilità è pubblica;
8. i pagamenti imposti all'*Assicurato* in applicazione di leggi e regolamenti in vigore al momento del *Sinistro*, anche se questi pagamenti sono destinati a sanare una situazione conseguente a danni rientranti in garanzia, così come ogni ammenda ivi comprese quelle equiparate al risarcimento civile;
9. i danni imputabili alla responsabilità personale dei sub-appaltatori o co-appaltatori dell'*Assicurato*;
10. i danni che sono diretta conseguenza di un Incendio o *Esplosione* insorti all'interno dei beni dell'*Assicurato*;
11. i *Danni materiali* causati o aggravati dal cattivo stato, dalla insufficiente o errata manutenzione delle installazioni nel caso in cui questa insufficienza, questo cattivo stato, questa errata manutenzione erano conosciuti o non potevano essere ignorati dall'*Assicurato* o, se l'*Assicurato* non è una persona fisica, dalla direzione dell'azienda;
12. i danni legati ad operazione di deamiantificazione, di trattamento e neutralizzazione degli effetti nocivi dell'amianto;
13. i danni la cui eventualità non poteva essere prevista allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche in vigore al momento del *Sinistro*.

Per quanto riguarda l'attività di affitta camere, ristorazione, campeggio:

14. i danni da *Furto* o danneggiamento di oggetti di valore, denaro contante, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, titoli di credito, portati dai clienti quando non sono stati depositati in cassaforte;
15. i danni da *Furto* o smarrimento di *Animali domestici* o d'attrazione che accompagnano i clienti;
16. i danni da *Furto* o danneggiamento di veicoli, caravan, tende, bagagli, vestiario ed oggetti vari appartenenti ai clienti alloggiati su un terreno adibito a campeggio o sosta di caravan;
17. i danni dovuti al mancato rispetto delle norme in vigore al momento del *Sinistro* in tema di localizzazione, densità ed attrezzature previste per l'esercizio di terreni adibiti a campeggio ed a sosta di caravan.

Per quanto riguarda la responsabilità legata alla vendita di prodotti:

18. i danni subiti dai prodotti stessi;
19. i danni manifestatisi prima della vendita del prodotto;
20. i danni dovuti ad un fatto o ad un evento di cui l'*Assicurato* era a conoscenza al momento della sottoscrizione del contratto;
21. i danni manifestatisi dopo la vendita di animali vivi;
22. i danni relativi all'obbligo per l'*Assicurato*:
 - a) di sostituire o rimborsare i prodotti venduti,
 - b) di ridurre il prezzo,
 - c) di sostenere spese per il ritiro e la distruzione,
 - d) di sostenere spese di riparazione, rettifica ed adattamento;
23. i danni causati dall'*Assicurato* con l'accettazione di una valida clausola di esonero di responsabilità o nel caso di rinuncia, anche se parziale, di rivalsa nei confronti dei fornitori;
24. i danni dovuti al mancato rispetto da parte dell'*Assicurato* di preventivi per i quali si era impegnato o di termini di consegna in materia di vendita dei prodotti.

Per quanto riguarda la responsabilità legata alle attività sportive e ricreative:

25. la pratica di ogni sport a titolo non amatoriale e delle relative prove;
 26. la pratica di uno sport quando la responsabilità dell'*Assicurato* è garantita da un contratto d'assicurazione legato ad una licenza rilasciata da una Federazione Sportiva Ufficiale;
 27. la pratica della caccia, immersioni subacquee, speleologia, sport aerei e di combattimento;
 28. i danni causati dall'inosservanza di leggi, regolamenti ed usi ai quali l'*Assicurato* si deve attenere nell'esercizio della sua attività per rispondere all'obbligo di sicurezza dei beni e delle persone come ad esempio:
 - a) fare ricorso a persone qualificate o diplomate in virtù di norme in vigore,
 - b) sorvegliare sulla qualità degli arnesi forniti, rispettare le norme di utilizzazione degli attrezzi e degli impianti,
 - c) sorvegliare sul rispetto delle condizioni organizzative e pratiche delle attività proposte,
 - d) imporre l'impiego dei sistemi di protezione obbligatori;
 29. i danni dovuti alla partecipazione in qualità di concorrente o di organizzatore a competizioni sportive che comportano l'impiego di veicoli a motore di ogni genere;
 30. i danni dovuti a mancanza di manutenzione, a mancati interventi di riparazione indispensabili, a vetustà o ad usura del materiale o delle installazioni alle quali l'*Assicurato* non ha posto rimedio;
 31. i danni subiti dai beni di cui le persone assicurate hanno la proprietà, la custodia e la disponibilità d'uso.
- Per quanto riguarda la responsabilità in qualità di depositario:
32. i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente derivatigli dalla legge;
 33. le conseguenze del *Furto* o del tentativo di *Furto* commesso da o con la complicità di persone assicurate;
 34. i danni dovuti a vizio proprio del bene e del loro confezionamento;

35.i danni subiti dagli animali o dai raccolti;

36.i danni subiti dai beni durante il loro trasporto e prima o dopo che sia stata effettuata la consegna o la restituzione.

Sono esclusi i danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:

- la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
- le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
- l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.

Sono altresì esclusi gli importi che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

La *Società* non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun *Sinistro* o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 54

MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO

L'Assicurazione si intende prestata sino a concorrenza dei *Massimali* indicati in *Polizza*, che rappresentano l'obbligazione massima della Società per capitale, interessi e spese rispettivamente:

- per ogni *Sinistro* qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato danni,
- per ogni persona che abbia subito danni corporali (morte o lesioni personali),
- per *Danni materiali* (danni a Cose o animali) ed immateriali anche se subiti da più persone. Eventuali limiti massimi di risarcimento previsti per determinate garanzie non si intendono in aggiunta ai suddetti *Massimali* ma rappresentano l'obbligazione massima della Società per la singola garanzia interessata e, quando previsto, per ogni Periodo di assicurazione.

Quando la garanzia è operante per una pluralità di assicurati, il *Massimale* indicato in *Polizza* resta unico per ogni *Sinistro*, anche nel caso di corresponsabilità tra più assicurati.

In ogni caso, il risarcimento avverrà tenendo conto degli scoperti, delle franchigie e dei limiti indicati in *Polizza*.

Limitatamente all'Art. 53 - Responsabilità Civile dell'Agriturismo per i danni subiti da beni portati dai clienti e consegnati all'Assicurato, il limite massimo di risarcimento per *Sinistro* e per cliente è pari al 10% del *Massimale* previsto per *Danni materiali*. Relativamente ai danni subiti da *Oggetti Pregiati e Preziosi* portati dai clienti, e non consegnati all'Assicurato, il risarcimento non potrà superare il limite di euro 3.000,00 per ogni cliente danneggiato.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 55

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

- a) Agli effetti dell'Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) l'Assicurato deve:
- fare denuncia alla Società entro 3 giorni, preceduta da telegramma se il Sinistro è mortale di notevole gravità, per tutti i danni provocati a terzi, compresi i dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), i lavoratori somministrati ed i lavoratori occasionali;
 - far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole;
 - astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.
- b) Agli effetti dell'Assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O. e Malattie Professionali) l'Assicurato deve:
- fare denuncia alla Società entro 3 giorni, preceduta da telegramma se il Sinistro è mortale di notevole gravità, di tutti gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali accaduti ai dipendenti dell'Assicurato, compresi i lavoratori parasubordinati. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei dipendenti (infortunati o che hanno contratto la malattia professionale) e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro;
 - dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dai dipendenti, compresi i lavoratori parasubordinati, o loro aventi diritto, nonché dall'INAIL o dall'INPS, per conseguire o ripetere risarcimenti, ai sensi delle normative di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato o la malattia professionale insorta; quando sia in corso procedimento penale, l'Assicurato si impegna ad acquisire atti e documenti ed a trasmetterli alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

ART. 56

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società può assumere, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese sono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 57

ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato precedentemente alla presente sulle stesse cose e per gli stessi rischi, la presente Assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme.

ART. 58

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Nel caso in cui le dichiarazioni relative ai parametri di rischio per la garanzia di Responsabilità Civile dovessero variare nel corso del contratto, la Società non applicherà quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile a condizione che detta variazione non discosti della percentuale del 10%.

ART. 59

PLURALITÀ DI ASSICURATI

In caso di Sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i Massimali previsti in Polizza rappresentano il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.

ART. 60

INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE

La garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

ART. 61**ESTENSIONE TERRITORIALE**

La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e di tutti gli altri Paesi Europei, salvo quanto diversamente specificato.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA	DOVE
R.C. del capofamiglia	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano Paesi Europei
In tutte le altre ipotesi	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO**SETTORE C - RESPONSABILITÀ CIVILE**

GARANZIE		SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Trattamenti chimici (art. 45.3)		per ogni sinistro con soli danni materiali: 10% con il minimo di euro 1.000,00		euro 100.000,00 per sinistro e periodo d'assicurazione
Proprietà di animali (art. 45.4)	per i soli danni a colture e terreni provocati da animali	10% con il minimo di euro 500,00		
Lavorazioni agricole (art. 45.6)		10% con il minimo di euro 500,00	danni da interruzioni/ sospensioni di attività commerciali, industriali, agricole o di servizi: euro 50.000,00 per sinistro e periodo d'assicurazione	danni a condutture ed impianti sotterranei: euro 25.000,00 per sinistro e periodo d'assicurazione
Allevamento zootecnico (art. 45.12)	per i soli danni ad animali sottoposti a monta	10%		
Produzione e cessione di bio-energia e bio-combustibili (art. 45.16)		10% con il minimo di euro 250,00		euro 100.000,00 per sinistro e periodo d'assicurazione
Incendio a cose di terzi (art. 45.17)			euro 1.000,00	euro 25.000,00 per sinistro e periodo d'assicurazione
Partecipazione a fiere, mostre, esposizioni o mercati (art. 45.18)			euro 500,00	euro 10.000,00 per sinistro e periodo d'assicurazione
Garanzie facoltative				
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (art. 48)				massimale
Responsabilità civile del capo famiglia (art. 49)				massimale
Responsabilità civile lavorazioni agricole occasionalmente svolte per conto terzi con macchinari ed attrezzatura dell'azienda agricola (art. 50)		10% con un minimo non indennizzabile di euro 500,00		massimo risarcimento indicato in <i>Polizza</i>
Responsabilità civile dell'affittuario o consegnatario di attrezzature e macchinari agricoli (art. 51)		10% con un minimo non indennizzabile di euro 500,00		massimo risarcimento indicato in <i>Polizza</i>

Responsabilità civile del depositario di attrezzature, macchinari agricoli e depositario di bestiame (art. 52)	10% con un minimo non indennizzabile di euro 500,00		massimo risarcimento indicato in <i>Polizza</i>
Responsabilità civile dell'agriturismo (art. 53)			massimale stabilito in <i>Polizza</i> - limitatamente ai danni subiti da beni portati dai clienti e consegnati all'Assicurato: 10% del massimale previsto per <i>Danni materiali</i>
Errato trattamento dati personali (art. 53.2)	10% con il minimo non indennizzabile di euro 1.000,00		euro 10.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione
Danni subiti da oggetti pregiati e preziosi portati dai clienti e non consegnati all'Assicurato (art. 54)			euro 3.000,00 per ogni cliente danneggiato

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE**ART. 1341****CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro se, al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

ART. 1342**CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARI**

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in materia uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 1882**NOZIONE**

L'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

ART. 1888**PROVA DEL CONTRATTO**

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L'assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

ART. 1891**ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA**

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, ed il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. [...]

ART. 1892**DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento, e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893**DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE**

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1894**ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

ART. 1896**CESSAZIONE DEL RISCHIO DURANTE L'ASSICURAZIONE**

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero. Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto ed il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

ART. 1897**DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898**AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1901**MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO**

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

ART. 1905**LIMITI DEL RISARCIMENTO**

L'assicuratore è tenuto a risarcire nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro. L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se espressamente obbligato.

ART. 1907**ASSICURAZIONE PARZIALE**

Se l'Assicurato copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910**ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1911**COASSICURAZIONE**

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

ART. 1913**AVVISO ALL'ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO**

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

ART. 1914**OBBLIGO DI SALVATAGGIO**

L'Assicurato deve comunque fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo sono a carico dell'assicuratore. In proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

ART. 1915**INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO**

L'Assicurato che dolosamente non adempie all'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 1916**DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

ART. 2043**RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO**

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

ART. 2952**PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze [c.c. 1882, 1901, 1930].

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione [c.c. 1928] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni [c.c. 2767].

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione [c.c. 1917].

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione [c.c. 2941] finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto [c.c. 2947].

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità [c.c. 1939; c.n. 1020].

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni